



✉ Sede Legale e Amministrativa: C.so di Porta Vittoria nr. 8 - 20122 Milano
☎ Tel. +39 02 55192006 +39 02 55192236 Fax +39 02.54079820
@ info@coop-athena.it - www.coop-athena.it

Società Cooperativa

Fonoregistrazione – Trascrizione in tempo reale – Trascrizione in differita – Trascrizioni in lingua - Videoregistrazioni – Duplicazione intercettazioni – Duplicazione audio-video – Consulenze peritali – Masterizzazione – Scansione documenti e ocr – Traduzioni –

Corte d'Assise di Alessandria

Proc. Pen. 2/12 a carico di: Cogliati Carlo + 7

Udienza del 20 aprile 2015

INDICE

Dichiarazioni Spontanee Imputato COGLIATI CARLO	1
Dichiarazioni Spontanee Imputato TOMMASI GIULIO	8
Dichiarazioni Spontanee Imputato BONCORAGLIO S. FRANCESCO	14
Repliche Pubblico Ministero	19
Repliche Parte Civile Avvocato Mara.....	67

Alle ore 9.50 si apre il verbale.

Il Presidente procede con la costituzione delle Parti.

Dichiarazioni Spontanee Imputato COGLIATI CARLO

PRESIDENTE – Scusi, Lei leggerà qualcosa?

IMPUTATO COGLIATI – Sì.

PRESIDENTE – Che poi allega agli atti?

IMPUTATO COGLIATI – Sì.

PRESIDENTE – Quindi diciamo solo che l'imputato Carlo Cogliati rilascia dichiarazioni spontanee. Prego.

IMPUTATO COGLIATI – Signora Presidente, e Signori Giudici, mi chiamo Carlo Cogliati, sono nato a Milano il 16 agosto 1938. Nel dicembre 1989 sono stato nominato CEO di Ausimont ND, cioè responsabile della società olandese, holding di tutte le attività italiane ed estere del gruppo Ausimont. Nel giugno 1990 sono stato nominato Amministratore Delegato di Ausimont S.p.A., e nell'aprile del 1991 ho assunto la carica di Presidente di Ausimont S.p.A., sempre mantenendo la responsabilità per le attività del gruppo Ausimont nel mondo. Intendo esprimere queste mie dichiarazioni spontanee dando lettura di questo mio scritto.

Mio padre era il fabbro di un piccolo paese agricolo, alla periferia di Milano. Ho conseguito la maturità classica, potendo provvedere al mio mantenimento durante gli studi. Mi sono laureato in Ingegneria Chimica al Politecnico di Milano, svolgendo la mia tesi con il professor Giulio Natta, Premio Nobel per la Chimica. E

mi fu attribuita la medaglia d'oro come miglior laureato di Ingegneria Chimica del 1963.

Il mio rapporto con il gruppo Montecatini ebbe inizio nel 1960, quando, studente al Politecnico di Milano, fui chiamato a collaborare con il team di ricercatori impegnato su progetti di sviluppo finanziati dalla Montecatini, sotto la guida del professor Natta. In particolare progetto polipropilene.

Dopo la laurea sono stato assunto dalla Montecatini, e in questo gruppo ho trascorso tutta la mia vita lavorativa. Mi sono occupato di sviluppo tecnologico ed ingegneristico di processi chimici, e poi per tanti anni di attività gestionale nell'impresa impegnativa ed entusiasmante di espansione del polipropilene nel mercato mondiale, con frequenti rapporti con gruppi chimici internazionali. In particolare in Giappone e negli Stati Uniti d'America, ove ho lavorato per tre anni.

Sulla base di questa esperienza, nel dicembre del 1989 mi fu affidata la responsabilità del gruppo Ausimont. La missione principale assegnatami fu quella di imprimere un forte sviluppo delle specialità fluorurate. Prodotti di eccezionali proprietà, che avevano il loro potenziale di impiego in settori di alta tecnologia, quali l'aerospaziale, l'elettronica, le nuove energie, l'automobile. E i mercati di sbocco principali negli Stati Uniti e in Giappone.

La ricerca fondamentale di Ausimont era svolta in Italia. Per assicurare la massima efficacia, nel trasferimento dei risultati della ricerca al mercato, nel giugno 1990 ho assunto la responsabilità di Ausimont S.p.A., sempre mantenendo le responsabilità di Ausimont nel mondo. In occasione della vendita a Solvay, il giorno 8 maggio 2002, ho incontrato a Milano i signori Brenz(fonetico), direttore generale risorse umane Solvay, e De Laguiche, che mi fecero la proposta di rimanere in società fino

all'ottobre 2003, impegnandomi sui progetti che mi sarebbero stati assegnati dal signor De Laguiche. Ho accettato, firmando la lettera del 24 maggio 2002, agli atti di questo processo.

Durante questo rapporto a termine con Solvay, non sono mai stato Presidente della società. Il titolo di Amministratore Delegato, a fianco dell'Amministratore Delegato De Laguiche, e sotto la Presidenza del signor Michielsen di Solvay, è stato mantenuto senza alcuna delega gestionale. La mia presenza aveva infatti lo scopo principale di assicurare la nostra clientela internazionale sulla continuità del nostro impegno nello sviluppo di prodotti innovativi. Il mio lavoro è stato quindi concentrato su tre progetti. Il primo è stato la verifica della congruenza tra le attività del fluoro presenti in Solvay e quelle di Ausimont, operando come membro di un comitato di coordinamento istituito *ad hoc*, e presieduto dal signor De Laguiche.

Il secondo è stato l'individuazione di professori universitari, esperti di fluoro, scelti nel mondo accademico internazionale, da associare ai progetti di ricerca della società. Il terzo, un progetto di collaborazione con il Politecnico di Milano, per l'istituzione di un corso specialistico nella tecnologia del fluoro, con annesso laboratorio di ricerca. Mai sono stato interpellato su questioni ambientali. L'attività PAS era stata posta sotto la supervisione del centro di competenza HSE (Ambiente Sicurezza e Salute) di Solvay, rappresentato in Italia dal dottor Carimati.

Dunque, a partire dal 7 maggio 2002, non ho più avuto responsabilità gestionali in società. Fino a quel momento il gruppo Ausimont era composto da Ausimont S.p.A., con stabilimenti a Bussi, Porto Marghera, Spinetta Marengo, e il centro di ricerca a Bollate. Ausimont Stati Uniti, con due stabilimenti e un laboratorio di

sviluppo applicativi. Ausimont Giappone, con un laboratorio di sviluppo applicativo. Ausimont Germania, con uno stabilimento. Unità commerciali in numerosi Paesi del mondo. La struttura organizzativa di Ausimont S.p.A. era articolata e ben definita, con attribuzione di compiti settoriali e specialistici. All'Amministratore Delegato riportavano otto posizioni, tra cui il responsabile PAS. Il totale dei collaboratori in Italia era di 1.600 persone.

La fabbrica di Spinetta. Al mio arrivo in Ausimont la fabbrica di Spinetta aveva già intrapreso il percorso di trasformazione dalla vecchia chimica alla nuova chimica; quella dei materiali fluorurati. Negli Anni Novanta abbiamo impresso alle specialità fluorurate un forte sviluppo basato sulla innovazione tecnologica dei processi di produzione, e sulla messa a punto di nuovi prodotti, che ebbero successo nei mercati principali di Stati Uniti e Giappone. In quegli anni Ausimont raggiunse livelli di eccellenza, distinguendosi tra le industrie chimiche internazionali, per le sue capacità di innovazione tecnologica e per i risultati economici conseguiti.

Proprio questa trasformazione, dalla vecchia alla nuova chimica, ha ridotto in modo sostanziale l'impatto ambientale delle produzioni, ed ha assicurato il futuro della fabbrica di Spinetta.

La questione ambientale a Spinetta. Spinetta è stato luogo di attività chimica più che secolare. Negli Anni Ottanta venne sempre più imponendosi la necessità di ridurre l'impatto ambientale delle lavorazioni chimiche. Al momento del mio arrivo in Ausimont era già operativo il Progetto Ambiente, promosso da Montecatini, capogruppo del settore chimico di Montedison, settore a cui apparteneva Ausimont. Obiettivo di questo progetto era l'individuazione delle criticità ambientali delle nostre fabbriche, e la realizzazione degli interventi per porvi rimedio.

In tale progetto erano impegnate le persone più preparate di Montecatini, di Ausimont e delle altre società chimiche del gruppo. Tutte le persone di Ausimont, impegnate in tale progetto, furono da me confermate. Sotto la guida di questo comitato vi fu un intenso lavoro pluriennale, e tutti gli interventi di miglioramento proposti sono stati realizzati.

Negli anni successivi gli investimenti per Ambiente e Sicurezza sono sempre stati gestiti con priorità, e hanno tutti ricevuto il mio supporto per la loro realizzazione.

La dichiarazione 471. Per quanto a mia conoscenza la dichiarazione del marzo 2001 è stata redatta e seguita in accordo con le responsabilità e le deleghe assegnate in materia ambientale, sia a livello di strutture PAS, sia di direzione di stabilimento.

Anche avvalendosi, nell'attuazione di una disciplina del tutto nuova, di cui in Italia nessuno aveva competenza specifica, delle competenze che allora si andavano formando nel gruppo Responsible Care di Federchimica, che aveva proprio il compito di raccogliere e generare le migliori conoscenze, in tema di normative ambientali, e delle pratiche di attuazione delle stesse, presso l'industria chimica italiana. Responsible Care di cui Ausimont era membro dal momento della sua costituzione.

Personalmente non ho mai preso parte a decisioni inerenti la caratterizzazione. Mai ho ricevuto, né dato disposizione di attenuare alcunché. Non ho mai avuto alcun motivo di dubitare della fiducia riposta nei miei collaboratori, in ragione della loro qualifica, esperienza, integrità ed impegno, doti che hanno permesso al gruppo Ausimont di raggiungere livelli di eccellenza nel settore della chimica internazionale.

Signori Giudici, ho cercato di riassumere al meglio dei miei ricordi il mio vissuto, a

proposito delle circostanze che mi sono addebitati. Vi confesso che tali addebiti mi hanno profondamente colpito, nello spirito e nel corpo. Pur rendendomi conto delle difficoltà di valutazione, in un contesto di attività chimica più che centenaria, non riesco ancora a capire che cosa mi sia precisamente addebitato, e per quali ragioni.

Vi prego di comprendere il grande tormento, l'angoscia che questa situazione ha generato in me e nei miei cari. Tutto il mondo di relazioni, personali e professionali, che avevo costruito nella mia vita, è stato distrutto.

Permettetemi di ripetere qui alcune riflessioni che ritornano in modo, quasi ossessivo, nella mia mente. Come è possibile essere accusato di avvelenamento consapevole, quando nella gestione ambientale della fabbrica erano coinvolti tutti i nostri collaboratori? Un buon numero dei quali, incluso il direttore, erano abitanti di Spinetta. Collaboratori che poi sono tutti confluiti in Solvay. Se non avessimo agito con correttezza, impegno, e nel rispetto delle leggi, quante di queste persone si sarebbero elevate in atti di accusa contro il responsabile di Ausimont?

E ancora, tutta la documentazione ambientale di Spinetta, relativa a numerosi decenni, è passata a Solvay. Nessuno dei nostri responsabili ha mai segnalato l'opportunità di fare pulizia tra quelle carte. Neanche nei mesi che precedettero il 7 maggio 2002, quando tutti in Ausimont sapevano della vendita a Solvay.

E ancora il nostro gruppo ha investito a Spinetta Marengo tutto quanto era necessario per il rilancio della fabbrica, realizzando una trasformazione completa delle produzioni dalla vecchia alla nuova chimica. Non riesco a concepire la possibilità che io stesso, e i miei collaboratori, si possa avere agito mettendo a rischio totale uno sforzo così imponente, per volontaria sottovalutazione della questione ambientale.

Ricordo una circostanza, che ritengo significativa da un lato, della nostra convinzione di poter proseguire nello sviluppo del gruppo Ausimont, e dall'altro della nostra convinzione sulla regolarità ambientale delle nostre fabbriche. Nel periodo di offerta di vendita, assieme ad altri dirigenti Ausimont, tra i quali il dottor Corti, che ha reso testimonianza in questo processo, abbiamo lavorato per la preparazione di un'offerta di acquisto in associazione con fondi di investimento privati. Offerta nella quale sarebbero confluite tutte le nostre disponibilità finanziarie e dei nostri rapporti di lavoro. Non ci saremmo mai messi in questa impresa, se avessimo avuto dubbi sul nostro operato in materia di ambiente.

Lungi da me l'affermare che nessun errore possa essere stato commesso. Spinetta era sito di attività chimica più che centenaria, e pertanto era richiesta una valutazione continua della situazione ambientale. Ma una volontà di delinquere, la decisione di esporre a rischi esistenziali ed incontrollati delle persone, mai. Intendo anche affermare, con assoluta certezza, che la fabbrica che abbiamo lasciato nel maggio 2002 era, incomparabilmente, migliore di quella che abbiamo trovato nel giugno 1990, anche sotto l'aspetto Ambiente e Sicurezza.

Pur avendo il conforto dalla mia coscienza, questa accusa è causa di profondo turbamento in questi ultimi anni di vita, la realtà processuale che mi è addebitata è in totale contrasto con quella che ho vissuto.

Vi ringrazio per l'attenzione e Vi esprimo la mia fiducia nel Vostro giudizio.

Esaurite le spontanee dichiarazioni, l'imputato viene congedato.

PRESIDENTE – Grazie mille.

* * * * *

Dichiarazioni Spontanee Imputato TOMMASI GIULIO

IMPUTATO TOMMASI – Signor Presidente e Signori Giudici della Corte, dopo aver seguito personalmente in aula buona parte del processo, sono qui a fare queste dichiarazioni spontanee per presentarmi a Voi, e farvi conoscere ciò che le testimonianze e la documentazione processuale non hanno potuto mettere in luce con riferimento alla mia persona. Mi sono laureato in Ingegneria Chimica al Politecnico di Milano a 23 anni, con un riconoscimento quale miglior laureato del 1965. Da allora ho sempre svolto attività di ricerca, prima in ambito universitario, poi in azienda.

Quando sono stato assunto in Montedison nel 1968, ho svolto attività di ricerca prima alla Divisione Alogeni Petrolchimica DIAP, poi alla Divisione Ricerche DIRI, quindi, per la maggior parte della mia vita lavorativa, alla Divisione Prodotti per l'Industria DIDI. Poi è diventata società Ausimont, dove sono stato responsabile, presso il centro ricerche di Linate, dello sviluppo nuovi processi e impianti pilota, dal 1977. Capo della ricerca fluoro polimeri dal 1983, e dal 1987 direttore del centro ricerche di Bollate. Dall'inizio del 1995, con il trasferimento della sede di Ausimont da Milano a Bollate, sono stato incaricato della funzione centrale di Sicurezza Ambiente e Qualità, mantenendo contemporaneamente la responsabilità del funzionamento del centro ricerche di Bollate. E alla fine del 1999 ho lasciato l'incarico di Sicurezza Ambiente e Qualità, per assumere quello di Direttore di Ricerche e Tecnologie globale di Ausimont, poi Solvay Solexis. Carica che ho mantenuto, insieme alla responsabilità del centro ricerche di Bollate, fino al pensionamento, avvenuto alla fine del 2006. Al momento del passaggio di consegne ho trasferito al mio successore il mio know-how di ricerca perché fosse messo al servizio della società.

Come ricercatore e sviluppatore di nuovi processi chimici ho sempre prestato

attenzione a che i nuovi processi chimici, su cui studiavo, fossero in grado di garantire al massimo il rispetto dell'ambiente e di riflesso alle persone.

L'obiettivo, ovviamente tecnicamente sempre raggiungibile, era quello di zero rifiuti, zero effluenti liquidi, zero emissioni gassose. Si sono raggiunti significativi traguardi pratici, riconoscibili dalla qualità dei nuovi processi sviluppati nei vari stabilimenti industriali, tra cui Spinetta.

Quanto alta fosse l'attenzione per l'ambiente è provato, per esempio, dal termo ossidatore degli effluenti fluorurati gassosi e liquidi dello stabilimento di Spinetta. Una soluzione unica al mondo, interamente metallica, sviluppata dalla ricerca Ausimont, superando difficoltà tecniche apparentemente insormontabili, che risolveva tutti i problemi ambientali dei termo ossidatori refrattari esistenti per i fluorurati, salvaguardando l'ambiente e la salute delle persone.

E come direttore del centro ricerche di Bollate hanno fatto progettare, e realizzare, un termo ossidatore simile perfino per le minime quantità di monomeri fluorurati gassosi che venivano sfiatati dalle autoclavi pilota al termine del ciclo di polimerizzazione.

Ancora, specifico, che proprio nel periodo in cui ero a capo del PAS Centrale ho avviato personalmente un'attività di ricerca e sviluppo in accordo con il Ministero dell'Ambiente, di un processo per la distruzione all'origine del perfluoroisobutene (il famoso PFIB). Un gas estremamente tossico. Il processo sviluppato, particolarmente ambizioso, è poi arrivato all'effettiva realizzazione su scala industriale con Solvay.

Il mio serio impegno in questo senso rende, per me, ancora più incomprensibile l'accusa che mi si rivolge di avere volontariamente avvelenato delle persone.

Credo sia lecito che Vi chiediate come mai un ricercatore incallito sia stato incaricato, per un periodo limitato della sua vita lavorativa, tra il 1995 e il 1999, a occuparsi di Sicurezza Ambiente e Qualità. La risposta che mi sono data è che, in

quel momento, in quel ruolo, era opportuno avere un ricercatore, che conoscesse a fondo i processi produttivi e i prodotti. Da quello che dirò potrete anche comprendere di cosa mi dovetti effettivamente occupare in quegli anni, per il mio incarico di Ambiente e Sicurezza.

Nei primi Anni Novanta era in corso una vera e propria rivoluzione internazionale nel campo della sicurezza prodotti. La regolamentazione europea per la classificazione e l'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi era in rapida evoluzione, ed era stata recepita in Italia dalla normativa della nuova scheda di sicurezza, formato CE. Ciò imponeva l'acquisizione di un'imponente massa di dati sperimentali, in base alle nuove richieste, la stesura di diverse centinaia di nuove schede, l'aggiornamento di altrettante, la loro armonizzazione con quelle americane e giapponesi. Inoltre, nel 1993 era uscito il nuovo regolamento di Labelling of Chemicals, che imponeva la raccolta e l'invio di tutte le informazioni sulle caratteristiche chimico-fisiche, tossicologiche ed eco-tossicologiche con varie scadenze tra il 1995 e il 1999; nonché l'effettuazione di una valutazione del rischio nei confronti dei lavoratori, dei consumatori e dell'ambiente, per una serie di sostanze di interesse Ausimont. Non da meno, si prospettava urgente l'impegno per la registrazione dei prodotti, indispensabile per poterli vendere in Europa, in USA, in Giappone, in Cina, in Corea, e in altri Paesi.

Sempre nell'ambito della Sicurezza Prodotti rientravano poi gli studi, in continua evoluzione, dei limiti delle sostanze negli ambienti di lavoro. Per l'armonizzazione tra i vari Stati Europei delle nuove regole in corso di preparazione, era necessaria la partecipazione ai gruppi di lavoro internazionali, come il Comitato Tossicologico del PAFT. Sono sigle di cui Vi evito di spiegare, poi le troverete nelle note. I diversi gruppi di settore del SEPIC, in particolare il Peroxide Hydrogen Sector dello CTEF(?), di cui feci parte. Oltre alla Sicurezza Prodotti, anche la Sicurezza Impianti richiedeva competenze specifiche di un processista della società.

Infatti il D.P.R. 175/88, cioè la normativa sugli incidenti rilevanti, imponeva agli stabilimenti di analizzare e valutare i rischi nei confronti delle comunità esterne, e di effettuare con cadenza triennale una dichiarazione o una notifica che comportava una valutazione dello scenario di rischio, e la stesura insieme al sindaco di un piano di emergenza esterno. Inoltre, proprio in quegli anni, si avviava il funzionamento della nuova legislazione sulla sicurezza. Il famoso Decreto Legislativo 626, che imponeva di realizzare per la prima volta tutta una serie di adempimenti specifici.

In ambito ambientale l'impegno era quello di indurre gli stabilimenti a comportamenti corretti e trasparenti per quanto riguardava tutte le emissioni (rifiuti, effluenti liquidi, e gassosi). Come risultato di questo impegno Ausimont ha pubblicato, per la prima volta, nel 1996, cioè il secondo anno in cui sono stato responsabile del PAS, il suo rendiconto ambientale, che contiene tra l'altro il bilancio specifico di ciascun stabilimento. Il bilancio di materia. Della raccolta dei dati provenienti da ogni stabilimento si è occupata la mia funzione.

Quindi, all'interno di tutti questi ambiti, la funzione Ambiente, Sicurezza e Qualità, che dirigevo, doveva dare consulenza alle altre funzioni e agli stabilimenti. Il compito era mantenere la società aggiornata sulla legislazione in materia di sicurezza (impianti e prodotti), procedurare e coordinare lo svolgimento di tutte le nuove attività che si rendevano via via necessarie, per gli adempimenti di legge, come le analisi del rischio e la registrazione dei prodotti; discutere e fissare, con il direttore di fabbrica, gli obiettivi di sicurezza (gli indici di frequenza e di gravità degli infortuni) e gli obiettivi ambientali (emissioni in atmosfera, scarichi liquidi, rifiuti); tra cui, non ultimo, l'ottenimento della certificazione ambientale per i vari stabilimenti. Tenere i rapporti con Federchimica e vari enti europei di settore in materia di Sicurezza e Ambiente. Guidare le varie funzioni aziendali per l'ottenimento e il mantenimento della certificazione di qualità. Perché c'era anche la qualità, oltre alla sicurezza.

Siccome ho sentito che se n'è parlato nel corso del processo, ci tengo a dire che la funzione Ambiente, Sicurezza e Qualità, era equivalente a un Ministero senza portafoglio, cioè il budget della funzione comprendeva sostanzialmente i costi del personale e della funzione stessa. Ma non i costi operativi sugli impianti e suoi prodotti. Per esempio i costi afferenti alla registrazione dei prodotti erano sui budget delle gestioni, cioè marketing e vendite. Quelle riguardanti le bonifiche dei siti cadevano sui budget degli stabilimenti.

La struttura della funzione era suddivisa per materie, e comprendeva quattro o cinque persone. Il dottor Malinverno e la dottoressa Chiodini si occupavano della sicurezza prodotti. L'ingegner Astarita e il signor Bertolotto si occupavano di sicurezza ambiente, sicurezza impianti e ambiente. Il signor Parodi si occupava di normativa e formazione.

La funzione Sicurezza Ambiente e Qualità non aveva responsabilità operative. Mi spiego, la qualità del prodotto la fa il caporeparto di produzione, non la fa il capo della funzione aziendale Qualità, il cui compito è fissare le procedure, perché la società operi secondo i criteri che generano qualità. Analogamente la sicurezza e il rispetto dell'ambiente sono garantite dal reparto produttivo e dallo stabilimento.

Con riferimento, più in particolare, allo stabilimento di Spinetta, io non ero a conoscenza della peculiarità della situazione di inquinamento pregresso, e dei pericoli di avvelenamento delle acque che oggi mi vengono addebitati. Io non ho mai lavorato a Spinetta. Preciso che, prima del processo, non avevo mai letto i due documenti citati del 1990 e del 1992, cioè gli audit di Garlson e Bigi, né alcun documento che citasse il duomo piezometrico, incluse le due relazioni Molinari.

E che la notizia di un problema relativo al duomo piezometrico, insieme alla menzione stessa dell'espressione verbale "duomo piezometrico", l'ho avuta leggendo l'avviso di garanzia l'11 novembre 2009. Sapevo che lo stabilimento forniva acqua potabile, ma il direttore di stabilimento, nell'occasione in cui

avevamo avuto modo di parlarne, mi rassicurava sempre che era analizzata e risultava sempre potabile. Cosa che ho poi potuto verificare anche nelle carte del processo.

L'audit del 1998, effettuato in stabilimento a Spinetta, di cui mi ero occupato, era rivolto alla verifica degli allora attuali comportamenti in materia di sicurezza, ambiente e qualità, per verificarne la rispondenza alle leggi, ai regolamenti e alla politica societaria dell'epoca. E non era quindi diretto al rilievo di una situazione storica dovuta a comportamenti del remoto passato. Nessun dato allarmante infatti ho letto in quell'audit con riferimento alla tematica per la quale oggi sono imputato. Dalla mia posizione percepivo piuttosto che la società impegnava ingenti risorse economiche per interventi ambientali. D'altra parte a quell'epoca non ci si poneva l'obiettivo di andare a sanare una situazione storica di inquinamento. La legge che introduce tale facoltà, sarà il Decreto Ronchi del 1997, ma per la sua attuazione, come ci venne detto all'epoca anche da Federchimica, dovremmo attendere il Decreto Attuativo, che venne emanato il 15 dicembre 1999, cioè praticamente nel momento in cui abbandonai la funzione PAS Centrale.

Ricordo, infatti, che all'inizio del gennaio 2000, al ritorno dalle ferie natalizie, mi incontrai con il mio successore dottor Boncoraglio per il passaggio di consegne.

Vi ringrazio per avere ascoltato queste parole.

Esaurite le spontanee dichiarazioni, l'imputato viene congedato.

PRESIDENTE – Grazie a Lei. Lasci, per cortesia, lo scritto alla Cancelliera. Volevo chiedere se ce ne sono delle copie, anche informali, per noi. Anche quella dell'ingegner Cogliati, se è possibile. Grazie. Altre dichiarazioni spontanee? Prego.

Dichiarazioni Spontanee Imputato BONCORAGLIO SALVATORE FRANCESCO

IMPUTATO BONCORAGLIO – Mi chiamo Salvatore Francesco Boncoraglio, e sono qui oggi davanti a Voi, Signori Giudici della Corte, perché vorrei esprimervi personalmente il mio punto di vista su alcuni argomenti, che riguardano la mia posizione in questo processo. Ho letto molti, anzi moltissimi documenti di questo processo. Ho letto le trascrizioni delle udienze. Ho letto le testimonianze, e quanto ha detto il Pubblico Ministero in aula sul mio conto. E, nonostante i miei Avvocati abbiano, con dovizia di particolari, affrontato ogni questione che riguarda il mio operato in Ausimont, ho scelto di essere qui oggi perché Voi possiate guardarmi in faccia, e possiate sentire da me chi è Salvatore Boncoraglio.

Sono nato a Milano nel 1943, e mi sono laureato in Chimica Industriale nel 1967 a Milano. Dopo il servizio militare sono stato assunto in Montedison nel 1969, presso lo stabilimento di Milano Linate come responsabile del reparto di produzione tripolifosfati e fosfati cristallizzati. Alla chiusura dello stabilimento di Milano Linate sono stato trasferito presso la sede Montefluos in Milano, nel 1976. E sono stato poi nominato responsabile della gestione dei prodotti cloro-fluoro derivati nel 1983, con la responsabilità globale di business, di marketing e di vendita dei prodotti cloro fluoro carburi, e dei prodotti chimici di base, fino al 1989, con sede di lavoro sempre presso la sede Montefluos in Milano.

Nel triennio 1989/1991, sono stato responsabile di società Montefluos, poi divenuta Ausimont, per la programmazione delle produzioni, e per la distribuzione dei prodotti, compreso il servizio di customer service ai clienti, con sede di lavoro sempre presso la sede di Milano.

Tra il 1991 e il 1996 sono stato direttore dello stabilimento Ausimont di Venezia

Porto Marghera, negli anni in cui venne potenziata la locale struttura organizzativa e produttiva dello stabilimento. In precedenza, inserito per i servizi nell'ambito del petrolchimico. E fu costruito in quegli anni ed avviato il nuovo e importante impianto per la produzione dei fluorocarburi, Meforex 134 e serie 100, con tecnologia interamente studiata e sviluppata da Ausimont.

L'attività di direttore di stabilimento era svolta alla dipendenza diretta del responsabile della funzione di Operation. Da cui dipendevano tutte le attività produttive di controllo e di sviluppo degli stabilimenti Ausimont. Rientrato poi presso la sede Ausimont di Milano Bollate, nel 1996, sono stato responsabile di progetti di miglioramento e finanziamenti industriali, sempre alle dipendenze del responsabile della funzione di Operation. Ed avevo, come obiettivo, quello di richiedere ed ottenere, secondo le leggi esistenti, significativi contributi statali previsti per le nuove iniziative industriali che Ausimont stava realizzando in quegli anni nei vari stabilimenti in Italia. Oltre che per attività di miglioramento tecnico degli impianti esistenti. Mantenni tale incarico fino al 30 dicembre del 2003, quando il mio rapporto di lavoro cessò per avvenuto pensionamento per anzianità.

Il 13 gennaio del 2000 sono stato nominato anche responsabile della funzione ambiente, sicurezza e qualità centrale, o cosiddetta di sede.

I miei legali si sono già soffermati, e Vi hanno ben spiegato come funzionava il PAS, ma quello che voglio rimarcare è che la gestione delle problematiche ambientali, e di sicurezza del sito di Spinetta Marengo, erano in primo luogo affidate, come per tutti gli stabilimenti Ausimont, attraverso apposita e specifica delega al direttore di stabilimento, il quale si serviva, ai fini meramente consultivi, della funzione di PAS di stabilimento. A livello centrale l'Amministratore Delegato si avvaleva della funzione PAS di sede, chiamata ad operare trasversalmente sulla

pluralità degli stabilimenti italiani ed esteri del gruppo. È competente a svolgere attività di natura consultiva, e di coordinamento tra le politiche aziendali e di singoli stabilimenti di proprietà Ausimont. I compiti principali della funzione PAS di sede infatti erano quelli di mantenere la società e i singoli stabilimenti aggiornati sulla legislazione e le normative, in materia di salute, di sicurezza, di ambiente e di qualità. E di coordinare lo svolgimento di tutte le nuove attività che si rendevano via via necessarie con gli adempimenti prescritti dalle leggi. Le responsabilità gestionali, e le attività PAS negli stabilimenti Ausimont, erano di diretta competenza dei rispettivi direttori, e dei loro collaboratori diretti. A seguito poi delle procedure di vendita del gruppo Ausimont, iniziate nell'autunno del 2001, e terminate nel maggio del 2002, la funzione Ambiente Sicurezza e Qualità di sede ha provveduto anche alla richiesta raccolta e riordino di tutte le relative documentazioni provenienti dai vari stabilimenti del gruppo italiani ed esteri.

Non voglio essere ripetitivo, e certamente non è mia intenzione tediarvi, ma credo che sia importante ribadire che il PAS centrale non possedeva alcun potere di iniziativa autonoma, non disponeva di nessun potere di spesa, così come di nessuna specifica delega idonea a trasferire doveri e poteri di intervento nella diretta gestione delle problematiche ambientali, o di sicurezza, riguardanti il singolo stabilimento.

Tra il PAS centrale o di sede, e il PAS di stabilimento, c'era una collaborazione reciproca, ma senza alcuna possibilità per il PAS centrale di imporre l'adozione di determinati provvedimenti, o di determinate condotte; per le quali era sempre e soltanto il direttore di stabilimento a poter decidere la priorità, e a definire gli interventi tecnici ed economici da sostenere. Naturalmente con la partecipazione consultiva del proprio PAS di stabilimento.

Un'ultima cosa. Leggendo la discussione del Pubblico Ministero ho altresì appreso, per la prima volta, dell'esistenza di un cosiddetto "Metodo Boncoraglio". Ebbene, io davvero non riesco ad accettare che si parli dell'esistenza di un metodo, pensato a tavolino, e finalizzato alla diffusione di false informazioni nell'interesse dell'azienda.

Ma soprattutto che questo metodo porti il mio nome, quale conseguenza della lettura, al molto superficiale, di un isolato documento. Tutto infatti sembrerebbe nascere ed esaurirsi con gli appunti della riunione del 27 gennaio 2003. Appunti per altro redatti, non da me, ma quello numerato 463 dalla Cattaruzza, e quello numerato 464 da Piazzardi. Entrambi agli atti naturalmente.

Se si leggono bene questi manoscritti, senza preconcetti, e si legge bene quanto riferito anche dalla Cattaruzza, non può che essere chiaro che io non ho mai impartito alcun ordine, e che non ho mai parlato di informazioni false, o di contraffazioni di documenti. Quello che io dissi, e con chiarezza, è che in quella fase preliminare, subito dopo la prima Conferenza dei Servizi per gli stabilimenti di Spinetta, non fosse opportuno, da parte delle aziende coinvolte, dare inizio ad una serie di ulteriori e proprie analisi chimiche, non ufficiali, dei siti che erano già stati dichiarati in bilancio. Perché si sarebbe corso il rischio di entrare in una lunga fase di paralisi di analisi, poco produttive in termini operativi, per la riduzione dei rischi da inquinamento. Paralisi da analisi. Sarebbe stato, invece, più opportuno cercare di intervenire quanto prima per risolvere, d'intesa con le Autorità locali, alcuni dei problemi più urgenti e relativi all'inquinamento pregresso degli stabilimenti stessi. Fui sempre io a richiedere, in quella stessa riunione, ai funzionari della Ensr (Piazzardi e Cattaruzza) di raccogliere, se è possibile, informazioni sulle eventuali attività di messa in sicurezza di alcuni terreni dell'astigiano, in Piemonte, che da

notizie di stampa risultavano fortemente inquinati per cromo VI, a seguito di pregresse attività di cromatura di alcuni componenti metallici in zona.

Naturalmente tali documenti sarebbero stati poi consegnati al direttore di Spinetta, il dottor Tartuferi, che era il referente dei rapporti con Ensr relativi a tutto il piano di caratterizzazione di Spinetta, e che si rapportava con le Autorità locali per tutto quanto fosse attinente alle relative Conferenza dei Servizi, fino al mese di dicembre 2003. Lo studio richiesto per le attività di intervento sui terreni inquinati per il cromo VI fu poi effettivamente prodotto e consegnato dalla Ensr dopo qualche mese, nel 2004.

Spero di non essermi dilungato oltre il dovuto, ma per me era davvero importante spiegarvi alcuni passaggi, e soprattutto, come si suol dire, metterci la faccia.

Vi ringrazio per avermi ascoltato e Vi auguro buon lavoro.

Esaurite le spontanee dichiarazioni, l'imputato viene congedato.

PRESIDENTE – Grazie molte. Anche Lei se ha una copia la lascia alla Cancelliera, e una la dà a me. Altre dichiarazioni non ci sono, io credo che il Pubblico Ministero possa affrontare le repliche. Vogliamo fare un programma di durata di tempo più o meno?

P.M. – Un'ora, un'ora e mezza.

PRESIDENTE – Vogliamo fare una sosta di un minuto e poi cominciamo?

Alle ore 10.50 viene disposta una breve sospensione dell'udienza.

Alle ore 11.10 riprende l'udienza e si procede come di seguito.

Repliche Pubblico Ministero

PRESIDENTE – Ci dà poi una cosa scritta, o no?

P.M. – Io mi sono preparato una piccola traccia, se vuole Presidente la metto a disposizione.

PRESIDENTE – Sì.

P.M. – Non ha il pregio di una vera e propria memoria, perché sono delle piccole indicazioni di alcuni punti modesti che volevo trattare. Però magari, siccome l'ho un po' pasticciata, mentre sentivo anche le dichiarazioni spontanee degli imputati, la pulisco e Ve la do.

PRESIDENTE – Va bene, grazie.

P.M. – Invece, prima di iniziare questa, spero breve davvero, volevo depositare due sentenze che sono intervenute dopo che ho parlato io, ormai quasi un anno fa, e che secondo me completano un po' il quadro anche dei precedenti giurisprudenziali. Sono decisioni di merito. Però sono entrambe, secondo me, significative. Comunque lo dico e le metto a disposizione della Corte. La prima è la decisione della Corte di Assise di Chieti, che ha deciso, in Primo Grado, una vicenda di Bussi.

PRESIDENTE – La Difesa l'ha già depositata, fuori udienza per altro. Anzi, così ne diamo atto, perché voi avete questa abitudine, che io non avevo, dei depositi fuori udienza, che per me non sono mai esistiti. Ma si vede che nelle altre Corti funziona così. Quindi diamo atto adesso che risultano depositate, scusi Pubblico Ministero, dalla Difesa Ausimont, la sentenza della Corte di Assise di Chieti.

P.M. – E l'altra è una sentenza del G.U.P. di Cremona.

PRESIDENTE – No, questa invece non risulta depositata.

Pag. 19

P.M. – Riguarda il caso di un avvelenamento di un sito Tamoil.

PRESIDENTE – Così come risulta anche depositato, fuori udienza, da Solvay, il decreto di archiviazione del G.I.P. di Pescara nell’analoga vicenda, nella medesima vicenda. Il Pubblico Ministero chiede, invece, di depositare la sentenza del G.U.P. di Cremona. Mi dà la data?

P.M. – Del 18 luglio 2014. Nel decidere che cosa dire oggi davanti a codesta Corte io ho pensato alle difficoltà di una replica, e premetto, per esporre anche a Voi, quali sono, a mio giudizio, queste difficoltà. La prima è una difficoltà legata al tempo nel quale si è svolto questo dibattimento e questa discussione, che ovviamente non è colpa di nessuno. Anzi, riconosco che la Corte ha fatto davvero tanto nel cercare comunque di contenere, con tutte le difficoltà organizzative che sappiamo, i tempi di questo processo. Sta di fatto che io ho parlato circa un anno or sono, le Difese hanno fatto altrettanto nel corso dei mesi, e si è parlato per tanti giorni e per tante ore al giorno. Insomma è difficile articolare una replica a una pluralità di affermazioni e di asserzioni così lunghe e così complesse, e così anche un po’ al di là nel tempo, al punto che facevo difficoltà persino a ricordare le cose che ho detto io, rispetto a quelle che hanno detto le Difese. Quindi la prima difficoltà nasceva da questo.

La seconda nasceva dal fatto che, a differenza dei processi ordinari, ma questo riconosco che non è un processo ordinario, di solito c’è una tesi dell’Accusa e una tesi della Difesa. Come è normale che ci sia. Come è normale che succeda in tutti i processi. E quindi è più facile replicare a delle affermazioni e a delle asserzioni che riguardano dei fatti ben precisi, che riguardano degli accadimenti che sono successi in un certo contesto temporale ben definito. Qui invece abbiamo una vicenda lunga, nel capo d’imputazione, almeno quindici anni, e abbiamo delle pluralità di tesi

difensive. Non sarà sfuggito certo alla Corte, come, mentre su alcuni punti le tesi si compattano, e quindi c'è una tesi del Pubblico Ministero, dell'Accusa Privata, e una tesi della Difesa; ci sono, invece, degli ambiti fattuali rispetto ai quali sono state avanzate diverse tesi difensive. Alcune sono addirittura dai tratti avvincenti e romanzati. E quindi è anche difficile prospettare delle repliche a questa panoplia di tesi, alcune appunto da questi tratti romanzati. E occorrerebbe davvero uno sforzo di fantasia notevole da parte del Pubblico Ministero.

Uno sforzo di fantasia che non voglio correre, sia perché rischio magari di non essere all'altezza, benché sia stato accreditato di una capacità di mentire; espressamente accreditato da parte di alcune Difese, anche nelle memorie scritte. Sia perché non la ritengo neppure utile e proficua alla mia impostazione.

Nel senso che questo breve momento di replica lo volevo utilizzare soltanto appunto per puntualizzare le cose utili, a mio giudizio, in questo processo, e non per andare dietro alle fantasie di qualcuno.

La terza difficoltà, e ultima difficoltà, nasce dal fatto che qui si tratta di replicare davvero in modo che sia convincente, o comunque che sia – non voglio dire persuasivo – asservito, che sia chiarificatore delle posizioni dell'Accusa in questo processo. Posizioni che sono state contrastate, giustamente, tanto, ma non solo in discussione, sia a partire dal primo giorno dell'istruttoria dibattimentale, con una tecnica, appunto, istruttoria davvero interessante, che ha fatto sì che molta parte del dibattimento sia stata utilizzata come una sorta di anticipazione delle discussioni. Specialmente nell'esame di alcuni consulenti di parte. E sia per una tecnica persuasiva, che anche questa è estremamente interessante, che è quella di ripetere ossessivamente delle affermazioni, vere o false che siano, nella convinzione (che è uno strumento della persuasione) che ripetere ossessivamente la stessa cosa per

decine di volte convinca l'uditore della verità dell'affermazione.

Allora, preso atto di tutte queste difficoltà, ho pensato che dedicherò questo breve spazio che vorrei ritagliarmi, a partire proprio dalle contestazioni, quelle serie che sono state mosse alla tesi del Pubblico Ministero, per affermare alcune affermazioni, per fare alcune asserzioni che, spero, non convincano la Corte della bontà delle stesse, ma convincano quanto meno la Corte del fatto che questo è il pensiero della Pubblica Accusa, che mi tocca di rappresentare in questa sede.

Quindi formulerò queste brevi argomentazioni di replica nel tentativo, partendo dalle obiezioni che mi sono state fatte, di affermare davanti alla Corte quella che è la posizione della Procura. Poi, ripeto, ovviamente è compito Vostro verificare se queste affermazioni sono vere o false, se meritano o non meritano credibilità.

Ma almeno, ed è questo l'unico obiettivo che mi propongo, e che mi sono sempre proposto, che almeno sia chiaro, alle persone che poi devono giudicare di un fatto, qual è la posizione del Pubblico Ministero, che è stata molte volte artefatta, molte volte rappresentata anche in un modo improprio, attribuendomi delle affermazioni che francamente non ho fatto. E quindi questo è lo scopo di questa modesta replica, che io ho cercato di organizzare in punti.

Questi punti riprendono – lo dico per comodità di chi mi ascolta – i punti che avevo individuato nella memoria depositata al termine della mia discussione, e quindi così pari pari riprenderò, senza in nessun modo differenziarmi da quell'articolazione che avevo seguito, pari pari riprenderò i punti che avevo trattato nella memoria, cercando di precisare qual è l'impostazione. E cercando di puntualizzare meglio gli aspetti che, a mio giudizio, sono stati più contrastati, e quelli che comunque, a mio giudizio, sono più rilevanti ai fini di questa discussione.

Ero partito da una analisi della qualificazione giuridica, e non voglio nascondervi

che è uno dei punti, tant'è che è stato lungamente discusso, che più dovrà interessare il vostro giudizio. Voi sapete che qui stiamo discutendo di avvelenamento, stiamo discutendo di una fattispecie dell'articolo 493, che tra l'altro è poco trattata nelle aule di giustizia, e rispetto alle quali io mi rifaccio alle osservazioni che sono contenute nella mia memoria, salvo la necessità di puntualizzare alcuni dati di fondo.

La prima che ci tengo a puntualizzare, e che però Vi affermo soltanto in modo assertivo, e rinviandovi, per le osservazioni, alla mia memoria, è che mi sembra sia un dato assodato dal quale non ci si può discostare, che l'avvelenamento prescinde dalla potenzialità letale dell'acqua o dell'alimento che è oggetto dell'avvelenamento.

E su questo, ripeto, mi sembra che non ci sia contrasto di idee, ma che si è tutti d'accordo sul fatto che avvelenare non significa mettere in atto una condotta potenzialmente omicidiaria, ma anche una condotta che sia sufficientemente idonea a ledere una persona. Occorre che ci sia pericolo per la salute pubblica.

Ho visto che certe note difensive partono da questo reato come un reato a pericolo astratto, o pericolo presunto. Io invece sono, e lo avevo detto già nella memoria, convinto che sia un reato di pericolo concreto. Così lo dice Novarese nella sentenza del 2007 che citavo nella mia memoria, e io non ho inteso assolutamente in modo diverso questa fattispecie. È un reato a pericolo concreto, il pericolo va, in caso di condanna evidentemente, da parte del Giudice argomentato e sostenuto. E non si può presumere, non ci si può astrarre da esso. Questo è tutto quello che volevo dirvi e ricordarvi sulla nozione di avvelenamento, rimandando a quanto ho detto nella memoria. Invece qualche parola in più volevo destinare all'altro elemento.

La destinazione all'alimentazione, che mi sembra, nell'aspetto delle qualificazioni,

l'aspetto più interessante da trattare un po' più approfonditamente.

Si è discusso in particolare se l'inciso "acque destinate all'alimentazione" possa interpretarsi nel senso di acque potenzialmente destinate, o acque concretamente destinate all'alimentazione. Vi ribadisco che l'orientamento giurisprudenziale è nel senso che basti una destinazione potenziale. Cioè nel senso che, e qui non voglio ricitarvi i precedenti che ho indicato in un senso o nell'altro nella mia memoria, saranno motivazioni non particolarmente approfondite. E questo io lo riconosco.

Basti pensare che sono sentenze della Cassazione di qualche pagina, quelle che ho prodotto alla Corte, a fronte di motivazioni di centinaia di pagine della giurisprudenza di merito, che è tipica di queste sentenze che oggi ho prodotto alla Corte. Quindi, dicevo, saranno motivazioni non particolarmente approfondite, saranno riferite certamente a ipotesi colpose, e non dolose, ma il requisito della destinazione attuale o potenziale all'alimentazione, è un requisito che vale per l'una o per l'altra delle due forme soggettive di reato. E quindi il risultato non cambia.

Secondo me, secondo la Suprema Corte, non occorre una destinazione attuale né la prova di una destinazione attuale, basta una destinazione potenziale a questo scopo.

Ma io penso di avere altrettanto dimostrato a Voi che l'acqua di quella falda aveva una precisa destinazione alimentare. Ve lo dimostrano i pozzi dell'acquedotto di Alessandria, o alcuni dei pozzi dell'acquedotto di Alessandria. Pensiamo al pozzo Bolla, che è qualche centinaio di metri a monte, rispetto al senso della falda dello stabilimento, e che addirittura avete agli atti l'ordinanza che lo ha chiuso, per scopi precauzionali certamente, perché si sono rilevate tracce degli inquinanti dell'aria che, comunque, appunto dimostra che quell'acqua di quella falda, cento, duecento, trecento metri a sud dello stabilimento è destinato all'alimentazione. Quindi a monte abbiamo dell'acqua destinata all'alimentazione, a valle... No, nel cuore dello

stabilimento abbiamo il pozzo 8, che pesca un'acqua. Vi è stato spiegato lungamente come questi pozzi realizzino un effetto addirittura di barriera involontaria, emungendo e trascinando giù sotto con sé tutto l'inquinamento.

E infatti le tracce degli inquinamenti, in quei due modestissimi superamenti, che, ho già detto e lo ribadisco, perché non vorrei essere equivocato per l'ennesima volta, non costituiscono avvelenamento. Comunque quei superamenti modesti, quei due superamenti modesti del pozzo 8, saranno frutto forse proprio di questa attività di emungimento profondo, che ha segnato il passaggio di inquinanti dalla falda cosiddetta superficiale alla falda profonda. Il pozzo 8 pesca nel confine meridionale dello stabilimento, a cento metri circa.

Però, insomma, è senz'altro prova che quella falda è destinata all'alimentazione e trovava tracce di questi inquinanti. Ci sono poi i numerosi pozzi privati a nord dello stabilimento. Sono pozzi che conoscete tutti, sui quali non voglio indicare, orientare, non voglio cioè farne un'elencazione, ma sono tutti i pozzi che sono indicati, e sui quali si è lungamente discusso. Ne trovate indicazione anche nella mia memoria in parte, e analiticamente nell'allegato alla memoria che compendia tutti i pozzi.

Allora io penso che il problema sia: vediamo un po' se l'acqua di falda può rientrare o no a pieno titolo nell'acqua destinata all'alimentazione, e a quali condizioni. Perché noi, in linea di principio, non troviamo delle preclusioni. Anzi direi che trovate, in generale, delle indicazioni diverse, cioè in senso metagiuridico ancora, non ai sensi del 439. Ma l'acqua di falda è naturalmente destinata alla alimentazione.

Nel senso che Voi trovate, in tutta la legislazione, anche di normazione secondaria, sulla destinazione all'alimentazione che gli acquedotti devono essere alimentati con

acqua di falda. L'acqua di superficie è utilizzata soltanto a certe condizioni, cioè soltanto quando l'acqua di falda non dia delle garanzie quantitative e qualitative sufficienti ad alimentare una falda. Quindi già troviamo una indicazione di massima nel plesso della normativa primaria e secondaria, per cui l'acqua di falda è l'acqua che è per eccellenza destinata a scopi alimentari. Rilevo che questa affermazione la faccio a scopi metagiuridici, non sto ancora definendo l'ambito applicativo del 439. Ma Vi dico che tutta l'acqua che beviamo è in generale proveniente da acqua di falda, perché è quella la fonte privilegiata di captazione delle acque alimentari.

L'articolo 439 ci dà delle indicazioni però al riguardo, circa cioè quando l'acqua di falda entra nel fuoco del 439 C.P. In particolare indica il momento finale, a decorrere dal quale l'acqua di falda non può più essere considerata oggetto del reato in questione. Ed è il momento segnato dall'attingimento da parte del consumatore finale. Fino a che l'acqua non è attinta dal diretto consumatore finale può essere elemento materiale del reato in questione. Perché per potere integrare un reato contro la pubblica incolumità, cioè contro una pluralità indifferenziata e indistinta di persone, necessariamente l'acqua deve essere considerata, prima che il consumatore finale, nella sua casa, apra il rubinetto e inizi ad utilizzarla.

Quindi fino a quel momento lì, fino a che si trova all'interno della rete di distribuzione l'acqua di falda certamente integra oggetto materiale del reato in questione. Quindi questo è il momento finale, il momento a decorrere dal quale il 439 lascia spazio ai reati contro l'incolumità individuare (omicidio, lesioni eccetera).

Il problema però è, invece, qual è il momento iniziale, a decorrere dal quale, l'acqua di falda può essere invece oggetto materiale dei reati in questione? Ed è questo l'aspetto più interessante che ci riguarda.

E qui direi che il Legislatore ci dà un'indicazione indiretta. Cioè non ci dà un'indicazione testuale e precisa come ci dà per il momento finale. Ma ci dà un'indicazione indiretta, ci dice cioè che quest'acqua diventa tale quando è destinata all'alimentazione. Ma io penso che per destinata all'alimentazione certamente ne fa una *quaestio facti*, ne fa una questione che non indica in modo tassativo, e univoco, come per il momento finale, affida invece alla prudente valutazione del Giudice di verificare se, in concreto, ci sia o non ci sia questa destinazione all'alimentazione.

Quindi, mentre per il momento finale il Legislatore, pone il termine finale ineludibile, che segna il passaggio da una tipologia a un'altra di reati, contro l'incolumità pubblica, o contro l'incolumità individuale, per il momento iniziale ci dà questa indicazione di massima, questo fatto che l'acqua deve essere destinata all'alimentazione. Ma, siccome non c'è un momento univoco, unitario, a decorrere dal quale ci può o non ci può essere questa, ne fa una *quaestio facti*, ripeto.

E allora sarà il Giudice, che, con prudente valutazione, dovrà verificare se c'è o non c'è in concreto questa destinazione. Io ho visto anche, nel caso delle memorie che sono state presentate, delle asserzioni espresse in termini quasi dogmatici da parte di alcune Difese, alle quali io non intendo insomma aderire, e che io ritengo essere quanto meno originali. Nel senso che si dice che nulla in natura è destinato, tutto sarebbe destinato, e sarebbe opera dell'uomo.

In linea di principio io queste affermazioni così generali, così assiomatiche, non le condivido mai. Basterebbe partire dalla fisionomia umana per vedere che ci sono dei vincoli di destinazione precisi, che talvolta l'uomo confonde, anziché individuare.

Invece nell'ambito più ridotto della fattispecie io ritengo però che il Legislatore

abbia dato qualche indicazione concreta, ed in particolare che davvero, in riferimento all'opera dell'uomo, sia imprescindibile nel cogliere questo vincolo di destinazione. E su questo ci sono degli accenni, non delle esplicite argomentazioni nelle sentenze che Vi ho prodotto. Ci sono dei riferimenti anche nella sentenza della Corte d'Assise di Chieti, che su questo punto, ma come in quasi tutti, tranne che sull'aspetto della valutazione dell'elemento soggettivo, io condivido appieno.

L'ho letta con una certa attenzione, e sono d'accordo, ripeto, tranne che sulla valutazione dell'elemento psicologico, ma non in concreto, in astratta, io la condivido in toto quella sentenza. E anche la Corte di Assise di Chieti, che fa giurisprudenza, come farete Voi con la vostra decisione, sostiene sostanzialmente che perché si possa ritenere questo vincolo di destinazione nell'acqua di falda, occorre che la falda sia raggiunta da mezzi di captazione, nella fattispecie evidentemente pozzi. E che la falda sia inquinata, non a monte, o a valle dei pozzi, ma in prossimità di essi.

Io mi sono appuntato, lo dico alla Corte, la pagina 83 e la pagina 87 della motivazione della sentenza della Corte di Assise di Chieti. Vorrei darne una modesta lettura. Dice la Corte di Assise di Chieti, ma lo dico perché è una sentenza che condivido appieno, a parte il fatto che poi è una sentenza di assoluzione, e non di condanna. Dice che, agli effetti appunto del problema che stavamo discutendo: "Ciò che qui interessa è verificare se in relazione all'acqua prelevata da fonti naturali rilevi l'emissione di sostanze tossiche direttamente nella risorsa idrica, ovvero si debba comunque fare riferimento alla presenza degli inquinanti tossici al punto di prelievo, quantunque questo non possa identificarsi con il punto di attingimento e distribuzione del singolo utente". Quindi fa riferimento alla necessità di valutare la situazione al punto di attingimento, e non prima e non dopo detto

punto.

E a pagina 87, sempre in prosecuzione del discorso sulla destinazione all'alimentazione: "Affinché insorga un pericolo per la salute pubblica è necessario che vi sia il rischio concreto di assunzione dell'acqua avvelenata da parte di un numero non predeterminato di sorgenti. Questo pericolo può configurarsi solo ed esclusivamente quando l'emissione di sostanza stupefacente benefiche avvenga in acque che abbiano concreta destinazione alimentare, e con tale locuzione dovendosi quanto meno intendersi alla predisposizione di opere ad attività preliminari alla successiva distribuzione. In buona sostanza il requisito minimo per potersi definire una risorsa idrica come destinata ad usi alimentari, deve essere ravvisata nell'esistenza di opere di captazione realizzate in previsione della distribuzione ai consumatori". Quindi concordo anch'io, insomma che l'acqua di falda, perché possa essere destinata all'alimentazione, debba essere in qualche modo raggiunta da opere di captazione, che possano rendere questa risorsa fruibile dai consumatori.

E non occorre però che sia stata già aspirata, o che sia stata già pompata dai pozzi. Io pensavo ad un'ipotesi per assurdo, ma è un'ipotesi che a volte ragionare per assurdo aiuta a capire i problemi. Cioè se uno versasse qualche centinaio di metri a monte ancora dell'acquedotto nella (inc.) di falda, all'altezza delle finestre di aspirazione dei pozzi dell'acquedotto, tonnellate di arsenico, allo scopo di avvelenare l'acqua, se poi per una sorta qualunque di ragionamento quell'acqua non fosse captata, magari per un momentaneo mal funzionamento delle pompe di aspirazione, che rende quei pozzi momentaneamente non utilizzabili; direi che non c'è possibile che comunque il reato sarebbe integrato, che la situazione di pericolo per la pubblica incolumità si sarebbe verificata. Anche se l'acqua non è stata nemmeno, concretamente pompata, dentro i serbatoi degli acquedotti, e quindi

anche se non è stata concretamente poi destinata al consumo pubblico.

Nessuno potrebbe pensare che una condotta del genere non debba essere punita, solo per il fatto che appunto un accidente ha determinato questa situazione che l'acqua non è stata pompata.

Lascio perdere gli altri profili di rilevanza, che potrebbe ipotizzarsi, il 49 C.P. eccetera. Io faccio riferimento soltanto, in questo caso, alla nozione di acqua destinata. E, ripeto, nel nostro caso, a prescindere dalla destinazione industriale di molta dell'acqua che è emunta in quella zona. L'acqua era captata sia a monte... Era captata, o comunque raggiunta, da strumenti di captazione, sia a monte idrogeologico dello stabilimento; zona verso la quale il duomo piezometrico estendeva la sua influenza, e quindi diffondeva l'inquinante, tant'è vero che le zone a monte idrogeologiche dello stabilimento risultano pesantemente inquinate.

Guardate il Monte 1 e il Monte 2, nonostante in quella zona l'inquinamento a monte idrogeologico non ce ne sia, è soltanto acqua di reflusso che deriva per effetto dell'inversione determinata dall'acqua. Sia sotto lo stabilimento. Ve lo ricordate, il pozzo 8. E sia per i pozzi a sud idrogeologico dello stabilimento. E con riferimento all'acquedotto e al pozzo 8 mi pare che sia un dato che potremmo dare per assodato, che la destinazione alimentare dell'acqua era certa.

Con riferimento invece ai pozzi a valle idrogeologico uno potrebbe ancora obiettare e dire: ma questi pozzi in fondo non hanno una destinazione alimentare certa; questi pozzi insomma hanno uno scopo idrico, uno scopo alimentare per le coltivazioni (innaffio gli orti, innaffio il mais); ma non lo utilizzo ancora a uno scopo alimentare.

Allora io penso che qua bisogna sfuggire ad un equivoco. Equivoco che poi invece potrebbe avere una sua rilevanza sotto il profilo della pericolosità, ma che non ha

rilievo, secondo me, agli effetti qualificatori che ci interessano. Dire che l'acqua, attingibile dai pozzi che Voi conoscete a nord dello stabilimento, non sia acqua destinata anche all'alimentazione, mi sembra una affermazione priva di alcun riscontro e di alcun significato, sia da un punto di vista normativo, sia da un punto di vista fattuale. Da un punto di vista normativo, sfido qualcuno a indicarmi se ci sono delle normative che individuano la destinazione di un'acqua, in un senso o nell'altro.

E soprattutto che sono in grado di impedire che poi questa destinazione venga, in qualche modo, aggirata, e possa invece destinarsi ad alimentazione ciò che tale non è. Ma anche da un punto di vista fattuale mi sembra che sia contraddetto dall'esperienza di vita di molti di Voi.

Io sono di origine contadine, vivo in campagna, e sono l'unico che ha studiato Giurisprudenza nella mia famiglia. Nella casa mia, che è in campagna, ci sono cinque pozzi, che hanno più di cent'anni ciascuno. Cinque, uno in casa e quattro nei terreni circostanti. Ma io non ho mai dubitato, e nessuno degli abitanti di casa mia, o della casa vicina, hanno mai dubitato che queste acque potessero essere destinate all'alimentazione. Ma non solo, pure in assenza di qualsiasi provvedimento formale dell'attività che dica: questi sono destinati a questo, questi sono destinati a quello.

Voglio dire che c'è un allaccio all'acquedotto, che risale circa a sessant'anni fa, ma nessuno esclude che se quell'acquedotto non funzionava, ed è successo ahimè tante volte, nel corso della mia vita, che noi ci approvvigionassimo con quell'acqua lì. E nessuno ha mai detto che quell'acqua non fosse destinata all'alimentazione. Era acqua di falda, la attingevamo con dei secchi, eppure l'abbiamo destinata all'alimentazione. E nessuno ha mai detto che quell'acqua non fosse destinata all'alimentazione. Cioè semmai l'esperienza Vi insegna il contrario, Vi insegna che

qualche volta ci sono delle acque che, per ragioni contingenti, anche croniche, non sono destinabili all'uso potabile.

Mi è capitato varie volte. Io ho in mente una roggia che sorge dall'acqua naturalmente, senza strumenti di captazione, viene fuori, e c'è un bel cartello: "Il sindaco di Camogli vieta il consumo di quest'acqua". Bene, c'è un'ordinanza contingibile urgente, che in realtà non è tale, perché poi in realtà è un provvedimento che poi è stato recepito, perché di contingibile o di urgente non c'è niente in questo provvedimento. È un'ordinanza che vale da vent'anni, per quanto mi possa ricordare io, che vieta di consumare quell'acqua, perché quell'acqua, che pure emerge spontaneamente, è acqua di falda che è canalizzata nell'ultimo tratterello, perché prima sorgeva spontaneamente, poi ci hanno messo un tubo con un rubinetto.

Ebbene, ci hanno messo un tubo con un rubinetto, quell'acqua veniva bevuta tranquillamente da tanta gente quando si facevano le passeggiate sul promontorio di Portofino, a un certo punto smette di essere destinata a questa cosa, perché si è rilevato che non è potabile, forse per ragioni biologiche (non ho mai capito la ragione concreta). Sta di fatto che quella che era naturalmente destinata a questo scopo, che veniva questa volta diciamo captata in un modo quasi rudimentale attraverso una cosa, non è più tale perché c'è un'ordinanza in questo senso. Voglio dirvi, e chiudo davvero su questo punto, l'acqua, l'acqua di falda in senso metagiuridico è naturalmente destinata all'alimentazione. Lo è anche in senso giuridico, perché il complesso della normativa primaria e secondaria Vi dice che la prima scelta per approvvigionare di acqua potabile qualsiasi agglomerato urbano è l'acqua di falda. Ma quando l'acqua di falda è raggiunta da strumenti di captazione quella è certamente destinata all'alimentazione, a prescindere che poi in concreto

sia o non sia destinata a questo scopo, perché il 439 è un reato di pericolo. Non è un reato che necessariamente imponga che l'acqua sia concretamente bevuta. Basta che sia bevibile, basta che sia utilizzabile a questo scopo, e non c'è nessun vincolo normativo, o provvedimento che dica che l'acqua può essere bevuta.

L'unica esperienza che Voi avete, e che il nostro ordinamento consente, è che l'acqua venga esclusa da questo scopo, con provvedimenti o contingibili o urgenti, o con provvedimenti che hanno una durata illimitata se la ragione perdura.

Questo per puntualizzare quello che è il mio pensiero ovviamente, che affido alla Vostra valutazione.

Il secondo aspetto, che volevo considerare un po' velocemente, se è possibile, riguarda innanzitutto alcuni aspetti della condotta. Voi avete visto che nella condotta, che è stata analizzata analiticamente dalle Difese, c'è una serie di contestazioni comportamentali. Alcune attive, altre omissive. E una di queste omissive riguarda non avere mantenuto la linea, la rete idrica. Questa – e ho cercato di fonderle assieme – si fonda un po' assieme con la questione della lunghezza della procedura di bonifica, perché è vero, come diceva ancora stamattina, non mi ricordo quale imputato, che a un certo momento c'è stato un cambio di prospettiva, c'è stata un'introduzione di una normativa che finalmente costringeva a bonificare i siti pesantemente inquinati. E quindi, a partire dal 1999, o forse dal 2000, insomma in attuazione dell'articolo 17 del Decreto Ronchi, si è iniziato a parlare di bonifiche. Certo che, come dire, alcune titubanze iniziali, alcune incomprensioni, alcune difficoltà iniziali sono comprensibili.

Ma, e ci tengo a ribadirla un'altra volta questa circostanza, che mi pare indicativa di un preciso atteggiamento psicologico. Tra il 2000 e il 2008 la bonifica è stata, a mio giudizio, completamente elusa. L'unica cosa fatta, oltre a produrre tanta carta, che

quando è fine a se stessa non serve a niente, è stato mettere quattro pompe dentro quattro piezometri che già c'erano, perché erano stati creati a scopo geodiagnostico, e la cui inutilità di questa sbandierata MISE, è talmente evidente che si commenta da sola. A prescindere dal fatto che qui non sono nemmeno stati decisi i punti di prelievo, nel senso che si è approfittato di quattro buchi, di quattro carotaggi che erano stati fatti, di quattro pozzi, e sono state messe le quattro pompe.

Ma considerata la portata dell'alto e la portata della falda, che quindi sommate assieme fanno circa 400 metri cubi/ora, pescarne 16, francamente Voi capire che era assolutamente inutile. Ma questo faceva parte, insomma – e anche questo lo ribadisco a chiare lettere – di quello che io ho impropriamente definito "metodo Boncoraglio".

Impropriamente, nel senso che "metodo" l'ho aggiunto io. È la Cattaruzza, ed è vero quello che ha detto stamattina l'ingegner Boncoraglio, è la Cattaruzza, che come Vi ho ricordato nella memoria, nel fare l'inizio dell'attività della bonifica, nell'indicare quali che erano i criteri da seguire, sembra che faccia una sorta di manifesto programmatico, fa un appunto manoscritto e dice... Insomma leggo soltanto le parti che sono proprio il succo di questa indicazione. Ve l'ho riportato anche in memoria il passo integrale, a scanso di equivoci, per evitare che possa essere strumentalizzato il fatto che io cito solo tre di queste parti. "Indirizzare le Autorità verso quello che vogliamo risolvere, distogliere dalle richieste di fare nuovi indagini, aggiornamento della situazione in essere della falda, situazione aggiornata ad uso interno".

Quindi è, come dire, abbiamo di fronte un interlocutore, questo interlocutore certo non può essere paragonato a noi, e direi che anche questo è un dato certo. A noi, in termini di competenza, di capacità tecnica. Dunque, noi dobbiamo, in qualche

modo manipolarlo, e cercare di ottenere, fornendo le informazioni che ci interessa a noi di fornire, nascondendo le altre, soltanto le cose che noi vogliamo risolvere. Cioè, come dire, indirizzare nella direzione che ci interessa.

E questa direzione, questa che ci interessa, è quella di non fare niente per nove anni, o meglio di mettere queste quattro pompe dentro questi quattro piezometri. E parte fin dall'inizio della procedura. Ve l'ho ricordato. C'era l'articolo 9 terzo comma del Decreto Ministeriale 471/99, che diceva la Regione: devi fare un elenco, non si può partire con le bonifiche tutte a tempo, come facciamo a controllarle tutte? Devi fare un elenco. Un elenco, ovviamente anche questo formulato sulla scorta di alcune indicazioni normative in allegati, che tenesse conto delle priorità. E Voi sapere come e dove è finita, grazie alle falsificazioni di quel documento iniziale, la bonifica Ausimont. Invece che finire tra le bonifiche di interesse nazionale, perché così doveva essere, è finita dopo la bonifica di alcune pompe di benzina, perché evidentemente la situazione rappresentata era talmente normalizzata, e talmente rassicurante che quindi è stata messa in quella zona lì.

Quindi la procedura di bonifica, tutta la procedura di bonifica nel periodo in contestazione, dopo non ne parlo, non abbiamo approfondito quegli aspetti, almeno per quanto riguarda l'Accusa, perché sta fuori del capo d'imputazione, ma la procedura di bonifica direi che si è improntata tutta, a partire dalla caratterizzazione del marzo 2001, a questo metodo. Manipolare le informazioni agli enti per farli indirizzare verso gli obiettivi propri della società, non per fargli conoscere la situazione, e quindi per fare sì che poi, ammesso che ne avessero avute le capacità, o la voglia. Ma far sì che venissero indirizzati solo nelle direzioni che ci interessano a noi. Minimizzare la situazione. Nel 2008, fine 2008/primi 2009 viene portata a conoscenza dell'inquinamento della falda profonda, con i risultati che io Vi ho

indicato, che nel 2004 e nel 2005 erano conosciutissimi da tutti, perché erano dati che erano stati rilevati, e nessuno li ha menzionati fino al 2009. La falda profonda, quella cioè... Per falda profonda intendo dire quella non freatica, ma che quindi inizia dai venti e va fino ai 70 metri, che poi in realtà tutti convengono adesso essere un'unica falda, localmente divisa da lenti argillose. Ma comunque una falda unica.

Ebbene, su quella parte quindi più profonda di questa falda unica si sapeva benissimo dell'esistenza dell'inquinamento, ma nessuno ne ha detto niente fino al 2009, fino ai primi mesi del 2009. E monitorare però la situazione anche per uso interno, per i fini che Vi dicevo. E questo perché? Ecco perché si salda assieme, dicevo, a una delle condotte contestate, nella forma omissiva questa volta, l'assenza di manutenzione. Perché, evidentemente, c'era la volontà di in nessun modo porre rimedio a questa situazione, *in primis* attraverso l'adozione di una seria politica di manutenzione delle reti idriche.

Vi ho spiegato, almeno secondo quella che è l'impostazione dell'Accusa, ma direi che è anche questa una asserzione che è condivisa poi da tutti, e cioè che qui la causa principale dell'inquinamento... Lo dice Ensr in uno dei documenti, questo è addirittura un documento ufficiale della procedura di bonifica. La principale causa di inquinamento della falda è la penetrazione dall'alto dell'acqua che solubilizza, o liscivia, non so quale... solubilizza l'inquinante e se lo porta con sé.

Questo è indicato espressamente. Quindi la principale causa dell'inquinamento della falda, piccola o grande che sia, adesso l'inquinamento lasciamolo un attimo perdere, è questo: sono le perdite delle reti idriche. E ci aggiungo, perché ne abbiamo avuto prova, anche le perdite, qualche volta direttamente di sostanza inquinante (cloroformio, tetracloruro di carbonio) che viene perso abbondantemente

e che quindi dà luogo ai picchi di inquinamento che sono stati rilevati. Ma la rete idrica, in tutto il periodo in contestazione, non è mai stata mantenuta. Mai.

Ma non sono ovviamente io a dirvelo. Io Vi ricordo quello che hanno detto gli altri, Vi ricordo i testi che abbiamo sentito, perché ho sentito qualche Difesa che diceva che tutto sommato la rete idrica era stata mantenuta, e che i testi avrebbero detto questo. Io Vi dico che cosa hanno detto i tre testi, che secondo me sono gli unici che sono stati sentiti sul punto, perché qualcuno altro è stato sentito, ma ha sostanzialmente eluso la domanda, o non ha saputo rispondere.

Il teste Pasquini, dirige la manutenzione tra il 1994 al 1999: "In sei anni si è cambiato soltanto cento, duecento metri della rete antincendio", non della rete, quindi, idrica e di raffreddamento degli impianti. Della rete antincendio, duecento metri, a fronte di quaranta chilometri, quanto avevano detto che sarebbe lunga questa rete.

Fugazza, che dirige tra il 1969 e il 1996 l'Algofrene, l'impianto che genera di gran lunga la perdita maggiore, tant'è che l'alto è sotto, o in corrispondenza dell'Algofrene. Fugazza non ricorda nessun intervento di sostituzione della rete idrica per diciassette anni. È vero che non è il suo compito quello di presiedere alla rete idrica, a differenza di Pasquini, che dirigendo la manutenzione insomma trovava in questo il suo pane. Lui no, fa altro, però dirige l'Algofrene, quindi la manutenzione si deve interfacciare con l'Algofrene. Può darsi pure che determini dei problemi anche di funzionamento, che si tratti di ridurre, non so se sia possibile sospendere, o comunque ridurre magari l'attività eccetera, eccetera. Non ricorda niente in diciassette anni, tra il 1979 e il 1996.

Manfrin, per tutto il periodo in contestazione, dirigeva la programmazione della manutenzione, non ricorda alcun intervento, degno di questo nome, nel periodo in

cui ha svolto queste funzioni.

Ma lo dicono i sarcastici commenti di Ensr, che Vi ho citato nella memoria. "La manutenzione qui nessuno la fa" scriveva non mi ricordo chi in una e-mail. Lo dicono i dipendenti in numerose e-mail, e ve ne ho citata qualcuna in due o tre pagine della mia memoria. C'è tutto un coro di lamenti. Ora può anche darsi che la gente si lamenti del Presidente del Tribunale, se non si comporta come auspicano alcuni dipendenti, e quindi in questo caso qualche voce dissenziente ci sarà senz'altro, ma qui è un coro uniforme, è un coro univoco, che non solo vale di per se stesso, ma si riscontra con tutto il panorama degli argomenti che Vi ho appena esposto, ed altri ce ne sono. Lo dicono i consulenti, indirettamente. Non lo vogliono dire, ma a mio giudizio lo dicono indirettamente.

Dalla relazione Nano, che è stata depositata, Voi potete ricavare che dal 1991 non è stata stanziata alcuna somma per la manutenzione della rete idrica. L'ingegner Messineo, che fa a sua volta la valutazione, mi pare, per il periodo Solvay, dice elementi nella stessa direzione, indirettamente. È chiaro che lui afferma: perché li abbiamo analizzati uno per uno, li ho analizzati io; così, esemplificativamente durante l'escussione del consulente Messineo. A memoria, cercando di darvi qualche indicazioni in più. Altre cercatevele anche Voi nella memoria. Io Vi do il criterio per leggerle. Sono tutte opere, quelle che vengono spacciate per attività di manutenzione della rete idrica, a scopo di contenere le perdite, come opere invece che servono a mantenere la inefficienza, ma non per perdere acqua, ma per captarne agli scopi di far funzionare lo stabilimento, che è uno scopo nobile.

Io non voglio che sia frainteso. Sono così dispiaciuto insomma della perdita di competitività, che non ho mai manifestato avversione verso l'attività produttiva.

Quindi ritengo che sia lo scopo primario, uno degli scopi primari di un dirigente di

un'azienda, ma certo che è altrettanto vero che le spese che risultano compendiate in quelle relazioni di Messineo e Nano, sono tutte, tranne qualcuna, ma si tratta di briciole, nella direzione di far funzionare gli impianti di captazione per fare funzionare gli impianti, giustamente, ma nessuno si è mai interessato, almeno finora, dell'oggetto di quelle fatture che sono state esaminate della perdita delle reti idriche.

Ma esula la mia intenzione, e chiudo con questo, Voi Vi ricordate che nel piano di caratterizzazione, nel primo documento, oppure in un documento a latere, in cui venivano date anche delle indicazioni operative, tra le indicazioni operative si era detto che, posto che appunto la contaminazione è frutto in primo luogo, e non soltanto, ma in primo luogo di questa discesa dall'alto dell'acqua, si suggeriva la necessità di realizzare la copertura di qualche cosa, delle discariche, sia quelle vere, sia quelle che contengono (lo sappiamo) non quello che c'è scritto nei documenti ufficiali, ma tutt'altro, o che erano comunque zone di scarico del cromo per esempio. Ma bastava fare davvero un pochettino di asfalto per dare il senso di una volontà, che comunque era quella di impedire questo. Manco quello è stato fatto.

È una cosa, come dire, che è proprio indicativa di una volontà. Per fare l'asfalto per fare un po' di copertura, per realizzare una forma di impermeabilizzazione di un'area, ci vuole davvero poco, specialmente da parte di una società con i mezzi di Ausimont e Solvay. Quindi, in concreto, a mio giudizio questo è indicativo di una volontà.

Io questo lo contesto sia con riferimento all'elemento oggettivo del reato, cioè all'assenza di un'attività doverosa, che sarebbe stata funzionalizzata al contenimento della contaminazione, e sia la riferisco agli imputati sotto il profilo del dolo. Ma di questo parleremo dopo. Cioè è la spia di una volontà, è la spia della

volontà di non fare niente.

Sulle cause dell'avvelenamento dell'acqua. Anche qui segue un po' la mia memoria. Ma qui farò veloce, vedrete. Qui l'avvelenamento è prodotto, Ve l'ho detto, dai fenomeni di lisciviazione e solubilizzazione descritti in memoria, ma ovviamente io mi sono limitato a riprendere le osservazioni che altri, ovviamente assolutamente più titolati di me, facevano nelle relazioni, anche interne. Cioè Ensr glielo dice: è la solubilizzazione e la lisciviazione dei rifiuti interrati che determina questa contaminazione. Non ci sono altre cause di avvelenamento della falda. E nel tempo, quanto meno nel periodo in contestazione, l'andamento dell'inquinamento è stato sostanzialmente costante. Cioè l'avvelenamento è prodotto da questo.

Io Vi cito tutte le relazioni, quelle degli Anni Novanta, la Garlson, la Herl del 1992, la Bigi del 1992, le e-mail di Piazzardi a Tartuferi dell'8 marzo del 2001, il documento sui tratti dello stabilimento maggiormente inquinati trovato nel DVDx sequestrato da noi a Bollate eccetera. Tutti dicono questa cosa. Non ci sono cause alternative, seriamente ipotizzabili. Basta vedere l'acqua nei pozzi a monte idrogeologico dello stabilimento. È un'acqua pulita, salvo quella che è interessata dall'effetto dell'alto piezometrico. Basta considerare a quali spaventosi livelli di contaminazione arrivi quando si guarda l'acqua che è sotto lo stabilimento.

E basta pensare che non sono state ritrovate altre cause di inquinamento a valle dello stabilimento. Si è cercata affannosamente quella famosa canaletta, che pure io non nego che sia esistita, ma è un fenomeno che è cessato da sessant'anni, e che quindi non ha sostanzialmente avuto una reale incidenza, almeno in anni recenti, e vicini a noi! E basta ricordare che cosa diceva anche il direttore dell'ARPA, Maffiotti, sul fatto che comunque quando hanno realizzato l'acqua che passa attraverso lo zuccherificio, l'acqua non trovava un incremento dell'inquinamento

del passaggio in questo sito. Anzi, come succedeva tra il confine nord dello stabilimento, e lo zuccherificio, così continuava a decrescere l'inquinamento man mano ci si allontana dalla fabbrica. E quindi direi che davvero non ci sono delle ipotesi alternative, a questa che stiamo individuando, come l'unica causa dell'inquinamento di questa acqua. Altrove, anche a Chieti, è stata tentata, e anche qui senza sorte, la tesi di individuare altre fonti di inquinamento, diverse dalla discarica, che poi è stata individuata come la principale.

L'alto piezometrico, un'altra delle cause che sono state individuate dall'Accusa come causa di questo fenomeno. Io Vi dico sostanzialmente per asserzioni, perché per il testo non voglio tediarvi un'ulteriore volta sull'alto piezometrico. Come dire, ne ho una certa angustia io che ne parlo, figuriamoci Voi che lo avete sentito in tutte le salse. Ma questa storia dell'alto, conosciuta nelle carte ufficiali di Ausimont fin dall'89, la relazione Molinari. Io ipotizzo che già nell'87 ci fossero i dati, a mia memoria, comunque dall'89. Fin dall'89 è stato messo in relazione con le perdite della rete idrica dello stabilimento. A prescindere dalle carte, dalla misurazione di questo alto, è un fenomeno, che Vi ha detto qualcuno, era addirittura presente a chi lavorava lì, perché a volte si vedeva l'acqua. Bastava fare un buchetto nel centro dello stabilimento che l'acqua affiorava. Come dire, tante volte l'acqua era davvero così vicina alla superficie della terra che è un dato di esperienza per chi vive nello stabilimento, non è soltanto un dato scientifico per chi studia il fenomeno.

E produce l'effetto localmente di invertire il flusso di falda, e diffondere a raggiera gli inquinanti trasportandoli fin dove non era lecito aspettarsi. E questo effetto, io adesso sto parlando degli effetti oggettivi dell'alto piezometrico, Ve lo indicavo a partire da un documento Ensr. È un documento del 2007, più recente, sul finire, ma è un documento che... Ensr d'altra parte non dovete dimenticarvi che, se non

ricordo male, interviene in quei momenti, poco prima, nel 2006 forse, è chiamata a cercare di risolvere la questione, si dice. E Ensr dice, due righe per chiarirvi per l'ennesima volta che cosa dice: "È evidente che l'anomalia piezometrica nella parte centrale nello stabilimento risulta di entità tale da modificare sensibilmente la situazione idrochimica dell'area, al punto da alterare la direzione di falda, e fare apparire inquinanti in falda in zone dove non sono state individuate sorgenti di inquinamento nel suolo in fase di caratterizzazione". Come dire, la porta da tutte le parti, è chiaro, no? Ma questo già di per sé è evidente che crea un problema enorme di contenimento. Se io so che l'inquinante esce qui in questa direzione, beh, sarà sufficiente prendere in considerazione questo fronte per porre rimedio. Ma se non so da che parte va, anzi va da tutte le parti, sarà davvero difficile, no?

Ma d'altra parte, oltre che essere un dato di esperienza, che poi alla fine magari tante volte l'esperienza può essere fallace, lo dicono i tecnici Ensr che continuano: "Risulta chiaro che in considerazione della stabilità dei valori dei contaminanti, senza il ripristino dell'originario andamento piezometrico, non si prevedono sensibili cambiamenti rispetto al quadro attuale, come ad esempio variazioni delle concentrazioni degli inquinanti in falda, e il diverso andamento, anche spaziale, delle curve di isoconcentrazione". Vi ricordo, può darsi che lo ricordiate, io non lo ricordavo, che questo documento comunque non è stato consegnato agli enti. Non avevo dubbi su questo. Però, sta di fatto che dice, in dieci righe, esattamente quello che un'esperienza comune coglie, e che fortunatamente in questo caso ha il suffragio del dato scientifico. Non si riesce a contenere.

E allora che cosa si dice di fronte al fatto che l'alto piezometrico è una realtà che esiste? Ed è documentata in numerosi studi. Si dice che nessuno lo conosceva. Almeno una parte degli imputati dicono così. Ma mi sembra mia figlia. Scusate,

non voglio mancare di rispetto a nessuno, che quando non sa cosa dire dell'altra mi racconta questa storiella, cioè che non si conosceva. Ma come non si conosceva?

Una cosa che risulta all'89, nel 1990, che è comune dato di esperienza di chi frequenti lo stabilimento, perché basta fare un buco che salta fuori dell'acqua, improvvisamente non si conosce. E non si conosce perché questa cosa non sarebbe menzionata, guarda te, in uno studio di autorevoli cattedratici di Torino, studio che è stato fatto e, fortunatamente in questo ho il conforto degli stessi consulenti autorevolissimi che sono stati escussi davanti a Voi, sia del professor Francani, se non ricordo male, sia del professor Celico senz'altro, che dicono che in fondo questo studio era uno studio funzionale ad altri scopi. Era uno studio che bisognava presentare, e in pochissimo tempo, per non perdere la concessione per la derivazione dell'acqua industriale dello stabilimento, e che quindi insomma era funzionale a rappresentare che tutto andava bene, che problemi non ce n'erano, e che quindi insomma non era stato pensato proprio per studiare l'alto piezometrico, e l'andamento idrogeologico dell'area.

E, guarda caso, infatti non ci trovi il riferimento all'alto piezometrico che avrebbe potuto allarmare qualcuno, e iniziare a creare delle difficoltà, rispetto agli scopi che il documento doveva garantire e doveva perseguire. E allora, ripeto, basta dire che non si conosce. Perché poi, prima o poi, lo trovate un documento.

Mi succede a volte a me di farlo, confesso qua davanti a Voi, quando sostengo, e purtroppo qualche volta mi capita pure, una tesi magari un po' bizzarra (qualcuno dirà che lo sto facendo anche adesso), basta trovare una giurisprudenza che bene o male, in qualche modo si attacca al nostro caso, la troviamo sempre nella congerie di tesi che la nostra giurisprudenza sostiene. Ecco che mi sembra questo sia stato proprio il *modus operandi* nel caso di specie. Dobbiamo trovare qualche..., lo

abbiamo trovato, questo, che per altro, appunto, gli stessi consulenti sentiti avanti a Voi, onestamente aggiungo io, ammettono. Fatto ad altri scopi, che quindi non serviva che menzionasse, anzi forse era auspicabile che non lo facesse, dimensionare l'alto, non lo fa, ecco lì, nessuno sapeva dell'alto.

Lascio a Voi di trarre... Volete credere... Perché a volte succede, i Giudici amano credere qualche volta a delle affermazioni anche un po' audaci, pur di soddisfare una certa incapacità di arrivare. Se uno vuole credere che questi dati non erano conosciuti, benissimo, allora è chiaro che sul profilo, almeno dell'alto piezometrico, saremo in una situazione di assenza quanto meno di dolo. Io non ci credo, ma forse per me è più facile, perché io ho detto opinioni, la giurisprudenza la fate Voi.

Io non ci credo assolutamente, penso che lo sapessero tutti, anche perché è un dato così grave, e così, anche da un punto di vista fattuale, imponente, perché così ce lo ha ancora ricordato e qualificato il professor Francani, che è difficile pensare che non lo sapessero. Anzi è impossibile.

Dello sbarramento dei pozzi industriali e della barriera idraulica, non dirò praticamente niente. Nel senso che per tutto il tempo in contestazione è stato fatto niente, si sono calati questi quattro pozzi. Vi ricordo soltanto che cosa dice Ensr a pagina 140 della memoria, lo riportavo, per dirvi come le... C'è un commento a mano in uno dei documenti che riguarda il funzionamento, il monitoraggio delle acque sotterranee dello stabilimento di Spinetta. Si dice che sono messi in funzione i quattro pozzi, i piezometri posti in posizione di valle idrogeologica non dimostrano la diminuzione dei contaminanti. E allora c'è il commento sarcastico, a lato di questa espressione: "Equivale a dire che la barriera non funziona, dubito che questo piaccia a Solvay, o lo togliamo o cerchiamo di ammorbidire il discorso".

Non funzionava a niente. Ma Ve l'ho detto, adesso non ho la presunzione di essere

un tecnico ovviamente, ma se queste cose pescano 16 e passa a 400, direi che nella migliore delle ipotesi, quand'anche funzionassero al meglio, pescherebbero meno del 5% di quello che passa. Quindi in pratica non bloccherebbero niente.

Sulla situazione idrogeologica dell'area di Spinetta, e sul collegamento tra le diverse falde si è seguita la stessa argomentazione che si è appena fatta qui con riferimento all'alto piezometrico. In pratica entro i settanta metri, direi che ormai almeno è un dato processualmente acquisito, con la sola eccezione delle valutazioni del professor Celico, che qui la falda è unica, separata qua e là localmente da lenti argillose e non uniformi, ma comunque la falda è unica.

Finalmente anche a questo, che poi uno potrebbe dire è un corollario, serve magari a ricostruire il dolo, serve a dare contezza di una situazione, ma è un corollario, non è che sia il tema di questo processo se la falda è unica o è doppia, perché i pozzi pescano nella falda freatica o poco di più, quelli a nord dello stabilimento. Quindi alla fine non sarebbe nemmeno così decisivo fare questo distinguo. Ma si è lungamente discusso sul fatto se ci fosse o meno questa separazione. E questo finalmente – ripeto, con l'eccezione del professor Celico, che invece resta fermo alla ripartizione delle falde – direi che invece la difesa tecnica Solvay, intendo dire il professor Francani e i suoi collaboratori, e comunque insieme agli altri consulenti, hanno condiviso, ma come risultava da Molinari nell'89. Perché anche qui c'è, come dire, un dato... Sembra ci sia il Medioevo in questa... Ammesso che sia da considerare un'epoca buia. Nel senso che sembra che a un certo momento sia calata l'oscurità su questi dati, che invece erano così chiaramente indicati dalle persone evidentemente in gamba, come il dottor Molinari, che è il geologo incaricato da Ausimont, fa questo accertamento e rileva quello che poi, a distanza di trent'anni, pur essendo stato messo lungamente in discussione, alla fine è

confermato.

E anche qui perché ci sarebbe stato da dubitare che la situazione è questa? Perché è una situazione che, ripeto, mi correggo, già Conti nel '40 individuava questa situazione. Ve l'ho detto e ve l'ho menzionato nella memoria, a partire da pagina 143, dove proprio citavo il professor Conti. Già lui dice che ci sono delle situazioni tali per cui, in sostanza, in loco, non è da pensare ad una distinzione secca tra una falda freatica e una prima falda sottostante.

Quindi, voglio dire, è un dato direi quasi assiomatico, un dato che non è contestato a nessuno. Sapete, come al solito, c'è quella benedetta opera dell'Università di Torino, che viene appunto utilizzata allo scopo di non perdere la concessione, quella che Vi dicevo prima, dove quei fini ovviamente che cosa serviva indicare? Serviva indicare che non c'era contrasto tra una prima e una seconda falda, che non c'erano problemi di inquinamenti, serviva a rappresentare una situazione del tutto normale.

E allora infatti si è trovata l'opinione dissenziente, che poi è un'opinione dissenziente per modo di dire, perché, appunto, è uno studio quello finalizzato ad altri copi, e fatto - lo ha detto qua davanti a voi il professor Di Molfetta - in un tempo talmente breve che era quasi impensabile riuscire a realizzare un prodotto che avesse dignità scientifica in questo ridottissimo lasso di tempo. Nessuna prova di pressione, niente. Hanno preso due stratigrafie, gli si è fatto notare che le stratigrafie, per altro in certi pozzi, non in tutti, queste lenti argillose a 30/40 metri non c'erano. E boh, lui non ha saputo dare spiegazioni di questa cosa, e del perché, proprio a fronte di questa assenza, di queste lenti argillose poi invece avesse scritto che ubiquitariamente (usando davvero un avverbio che non so neppure se sia approvato dagli studiosi della lingua italiana, che non si sa manco esattamente cosa

voglia dire). E quindi, anche da questo punto di vista, direi che non c'è... c'è concordia alla fine.

Passiamo ad un aspetto, invece, che mi interessa un po' di più, che riguarda il dolo. Vedete, sono già abbastanza avanti, e quindi spero insomma di non sfiorare troppo rispetto alle previsioni iniziali. Il dolo è strettamente collegato al problema delle falsificazioni. In questo processo, anche altri, oltre che la Pubblica Accusa, han dato prova di capacità di creare delle falsificazioni. È una parte odiosissima questa delle falsificazioni. Non voglio calcare la mano ricordandovele, perché non voglio suggestionarvi, nel senso che non si deve giudicare le responsabilità delle persone e graduare la pena solo in base all'atteggiamento psicologico ovviamente della gente. Ma le condotte di falsificazione, a mio giudizio, sono gravissime. E sottendono nessuna considerazione per la salute umana, nonostante quello che ho sentito dire stamattina, che è l'oggetto della tutela dell'articolo 439, e nessuna considerazione per l'ambiente, che è una tutela succedanea rispetto alla salute umana.

Nessuna considerazione. Tutto mi sembra funzionalizzato a un obiettivo lecito, che io, ripeto, non voglio in nessun modo contestare, che sono le esigenze della produzione, che ovviamente sono il principale scopo di qualunque manager, ed è così perché così è il sistema che governa il funzionamento dell'impresa, e più in generale il nostro sistema economico. Però è certo che queste falsificazioni sono state funzionali a questo scopo. Funzionali, cioè, a rappresentare una situazione di sostanzialmente tranquillità, a celare tutto quello che poi con il tempo si è scoperto, e a garantire che l'attività proseguisse anzi alcuna allocazione di risorse a ovviare a queste situazioni. A me sembra che questo, poi ovviamente ognuno ha la sua opinione, sembra che sia un dato inequivocabile anche questo del processo.

Allora io qui, ed è questo l'unico punto su cui dissenso da Bussi, perché Bussi mi

sembra che sottovaluti... Bussi, intendo dire ovviamente la Corte di Assise di Chieti. Mi sembra che la Corte di Assise di Chieti affermi che da queste falsificazioni, che pure evidentemente ci sono anche lì, io ne ho lette alcune che sono indicate, e che sono anche queste molto gravi, perché Voi leggerete la sentenza e troverete, a pagina 146, che è stato trovato un documento. Non so se questo documento è stato trovato, è stato prodotto, perché non so se Bussi, almeno nella fase iniziale delle indagini, abbia fatto delle acquisizioni documentali in forma di perquisizione o altro.

Comunque, in un carteggio che è stato trovato, e Vi sto leggendo un passo della motivazione, pagina 146 della sentenza: "In un ulteriore appunto vergato a mano e recante l'intestazione «piano di caratterizzazione»" non dimentichiamo che Bussi, come Spinetta, era tutto della stessa società quando è stato fatto il piano di caratterizzazione, e quindi può anche darsi che ci fosse stata una strategia comune nel comportarsi in un certo modo. Questo l'ho aggiunto io. "Vi sono frasi eloquenti, in particolare si scrive - in questa nota vergata a mano - «nessun rischio per l'esterno, sotto e a valle falda, l'inquinamento non esce, non c'è emergenza, ma bonifica da risolvere in accordo con le autorità», e subito dopo si aggiunge «occorre non spaventare chi non sa, usare termini idonei»".

Quindi, voglio dire, evidentemente c'è una strategia che è ben riassunta in queste cinque parole "occorre non spaventare chi non sa", e quindi chi non sa non si spaventa, sta calmo, e tutto va tranquillo.

Comunque, di fronte a delle falsità, che pure sono quindi indicate in questa motivazione, mi sembra che Chieti le sottovaluti dicendo – e Vi leggo ancora due passi della motivazione –: "In buona sostanza non si ritiene corretto l'appiattimento del giudizio sull'elemento soggettivo, ricavandolo esclusivamente dalla

consapevolezza della contaminazione e dal livello di intensità della stessa. Come pure non sono dati assimilabili tra di loro, la presunta volontà di occultare la contaminazione", che non so quanto sia presunta questa volontà, in realtà mi sembra manifesta, comunque... "la presunta volontà di occultare la contaminazione certamente è manifesta qua, con la volontà di determinare e mantenere le condizioni atte ad avvelenare l'acqua". Come dire, dal fatto che tu celi la situazione, che non spaventi chi non sa, poi non è che possiamo trarne l'argomento che tu avveleni volontariamente l'acqua.

“E d'altra parte – continua qualche riga più in basso, sempre alla stessa pagina 149 – non vi era alcuna ragione sotto il profilo dell'interesse personale dei singoli imputati, ma anche nell'ottica di una sorta di interesse superiore e unificante, estrinsecante in direttive date in attuazione della politica di impresa, volta a minimizzare i costi per la tutela ambientale, che potesse, in qualche modo, giustificare la scelta di avvelenare le acque di falda emunte al campo pozzi. A ben vedere una simile scelta sarebbe stata non solo del tutto incompatibile con l'ordinario agire umano, ma anche controproducente sotto il profilo strettamente imprenditoriale”.

Ora, questa è un'affermazione che va spiegata. Io non ho mai pensato, e lo ribadisco oggi davanti a Voi chiaramente, che ci sia stato un dolo intenzionale, per cui si sia voluto volontariamente, nel senso con l'intenzione proprio di avvelenare, diciamo sparso dell'inquinante nelle falde. Qui siamo tutti d'accordo. Non siamo in presenza di una persona che sversi volontariamente, per obiettivi di terrorismo o altro, della roba dentro una falda, o peggio ancora dentro i serbatoi dell'acqua potabile per avvelenare chicchessia. Quindi sgombrato il campo da questa ipotesi, che certamente non si confà al nostro processo.

Mi sembra però che sia azzardato fare l'equiparazione che fa Chieti. Per una ragione molto semplice, perché certamente un conto è agire con l'intenzione di, un conto è agire perché non si può fare altrimenti, senza avere intenzione di, ma allo scopo di garantire la prosecuzione di una attività di impresa, magari producendo utili, anziché perdite, per ovviare ai problemi dell'inquinamento. Questo invece mi sembra che possa starci e come.

Provo a fare con Voi un passaggio argomentativo su questo punto, e poi passo decisamente al dolo. Siamo certi che la falsificazione, per sua definizione è dolosa, soprattutto se è fatta con le modalità che stiamo dicendo. La falsificazione, quando io ho dei dati veri, e comunico dei dati falsi, diversi, quando io scrivo che non bisogna spaventare chi non sa (questo riguarda ovviamente Chieti, e non noi), quando io modifico, perché ci sono le e-mail che avete agli atti, nel 2000, nel 2001, dei dati, chiedo di omettere certi dati e di non menzionare certi inquinanti, quando io non menziono i dati dell'avvelenamento della falda profonda, quando io tengo ancora nel 2007, a fine 2007 inizi 2008, anche con la nuova società, perché ho cambiato la precedente, che evidentemente non mi dava più garanzie, e non so in che direzione (la Ensr), e quindi ho preso l'Environ. Con Environ tengo esattamente la stessa condotta, perché Environ mi produce il doppio file, file ad uso interno, file a uso degli enti, con dati diversi. Questo mi sembra che vorremmo dire che è una condotta volontaria? Ma io penso di sì. Io penso proprio di sì. Penso che Voi possiate metterle in fila una dopo l'altra tutte queste cose, e ci sia la prova provata del non spaventare chi non sa. Poi gli scopi diteli Voi. Io Vi dico sono gli scopi di... Non di uccidere della certe, certo che no. Ma lo scopo è quello di non investire in quella direzione. Lo scopo è stato magari quello di investire per la produzione, per l'occupazione. Quindi scopi che sono meritori, ma certo non sono scopi di tutela

della salute pubblica. Certo in quella direzione non è stato fatto niente.

Allora, la falsificazione è, per sua natura, dolosa; e io evidentemente nascondo, e intanto falsifico, quello che conosco. E questo è davvero quello che è successo. Quei dati che sono stati nascosti sono stati conosciuti. Sono stati conosciuti non dall'impiegatuccio (senza offesa per nessuno), ma certamente dalle persone che potevano decidere che cosa comunicare, che cosa non comunicare.

Ma nessuno, guardate questo sì, questo davvero, tranne i malvagi, e non ce n'è in questo processo, si mettono a fare delle azioni contro la natura delle cose, perché anche qui c'è un ordine naturale, senza che ci abbia una qualche ragione per farlo.

Cioè tranne i malvagi, diciamo che la gente sceglie, forse, anche per non avere problemi di scegliere per il lato giusto. Quindi, evidentemente, diciamo chi aveva il potere decisionale (e qui mi rifaccio a quello che ho detto su chi ce l'aveva questo potere decisione) ha detto che questi dati non dovevano essere comunicati, che si doveva – utilizzo un'espressione che vale per Bussi, ma che secondo me vale anche per qua – non spaventare chi non sa, e indirizzare verso quello che vogliamo noi.

Insomma giocare al gatto con il topo. Ma perché lo nascondo? Ma perché nascondo un dato? Perché nascondere un dato se non ne devo temere nessuna conseguenza?

Perché devo nascondere un dato che magari è riferibile ad altri? Anzi, se è riferibile ad altri la natura umana, faccio sempre riferimento alla esperienza di padre, mi insegna che... Anzi, lo dico ancora più contento che è colpa di mia sorella, così insomma lo dico... Ma quando riguarda me, forse allora è meglio che lo nascondo. Se io temo qualche cosa da questo dato, forse è meglio che lo nascondo.

Allora sì che inizia ad emergere, perché siccome nessuno è scemo, e nessuno è malvagio... Va be', che nessuno è scemo, senza offesa per nessuno, ma, voglio dire... E nessuno è malvagio, ma nessuno scemo e nessun malvagio c'è tra gli

imputati, almeno questa è la mia opinione, e c'è gente invece che si determina razionalmente, con grande acume, grande intelligenza e grande strategia anche imprenditoriale abbiamo sentito. Allora, vorrà dire che se nasconde il dato teme un qualche rimprovero? No? Teme una qualche conseguenza negativa per qualche cosa, no? E qual è lo scopo? Temo che mi venga rimproverato che sto tenendo una condotta che non è conforme a quello che prevede l'ordinamento.

Ma quali possono essere le ragioni più profonde che sorreggono questo modo di agire? Ma ce lo ha detto la Cattaruzza in quell'appunto manoscritto: per distogliere dalla richiesta di fare nuove indagini; per distogliere dalle richieste e dai rischi che potessero chiederci di fare quello che non volevamo fare. Temo che mi si chieda di fare quello che non voglio fare, e che la storia di otto o nove anni di questa benedetta procedura dimostra che non è stato fatto. No? Tergiverso.

E quindi, a mio giudizio, altro che non fare o non trarre da una condotta del genere delle inferenze sul piano dell'atteggiamento psicologico. E come ne traggo, e come! Dico che nascondo, volontariamente, quello che evidentemente mi può essere contestato, e quindi non lo faccio. E perché non lo faccio? Perché temo che mi possa essere contestato, e perché non voglio fare quello che potrei fare per ovviare a quelle conseguenze negative.

A me sembra che sia, non solo un ragionamento che tiene logicamente, perché poi a volte la logica è contraddetta dall'esperienza, ma è coerente con tutto quello che c'è scritto in questi documenti. È coerente con tutto quello che è stato fatto in questa procedura. Allora iniziamo a dire che l'atteggiamento psicologico, secondo me, è un atteggiamento psicologico volontario, quanto meno con riferimento a certuni degli elementi oggettivi che rilevano ai fini dell'imputazione soggettiva.

E passo decisamente a trattare a trattare dell'aspetto soggettivo. Poi dirò qualcosa di

pericolosità, e poi ho finito. Io ho provato a sintetizzare che cosa serve per dimostrare il dolo nel reato *de quo*, e in relazione alla fattispecie concreta.

Voi sapete senz'altro che il dolo è rappresentazione e volizione. Mi devo rappresentare una cosa e devo volere una certa altra cosa. Non necessariamente gli oggetti sono identici, certe volte non posso che rappresentarmi dei dati di fatto, e quindi, come dire, sono due cerchi concentrici, l'oggetto della rappresentazione e l'oggetto della volizione. Che cosa devo rappresentarmi? Che cosa dovrebbe rappresentarsi un imputato di questo processo per potere dire che è in dolo rispetto all'avvelenamento? Secondo me dovrebbe rappresentarsi la presenza di un'enorme massa di rifiuti, interrata all'interno dell'area dello stabilimento, rifiuti tossico-nocivi, e del tipo che noi conosciamo. Rappresentarsi che l'acqua solubilizza i rifiuti chimici per contatto con l'acqua di falda, o per l'acqua piovana, o l'acqua delle perdite della rete idrica di stabilimento. Che questo processo quotidiano di lisciviazione e solubilizzazione è causato da tutta una serie di cause. Leggi le grandi perdite della rete idrica, di stabilimento e delle reti di trasporto dei prodotti di base, che alimentano questo processo di solubilizzazione. L'esistenza di un alto formato dalle perdite stesse, che determina questa diffusione a raggiera, e la mancata adozione di qualsivoglia condotta funzionale a ridurre e a contenere – adesso la formula che è usata nel capo d'imputazione non me la ricordo comunque – questo inquinamento. Ed è l'essenza, diciamo, della condotta attiva od omissiva che viene contestata. La profonda contaminazione della falda freatica, e della falda comunque che scorre nei 70 metri di profondità. La contaminazione profonda della falda nell'area a nord dello stabilimento, fino alla demarcazione naturale del corrente Bormida. L'esistenza di pozzi di captazione di quell'acqua in detta area. E la possibilità che essa sia destinata ad uno scopo alimentare, e l'esistenza di livelli di

concentrazione dei contaminanti tali (in quei posti là) da porre pericolo per la salute pubblica.

Alcuni di questi elementi, gli stessi elementi che Vi ho detto, devono anche essere oggetto di volizione, altri invece non lo possono essere. Per esempio la presenza di un'enorme massa di rifiuti non può che essere oggetto di rappresentazione, così come l'esistenza di pozzi di captazione a nord dello stabilimento. Questo è il solo oggetto di rappresentazione, non può essere anche voluto dal soggetto agente. Allora abbiamo detto già che il dolo intenzionale qui non c'entra niente. Mi chiedo se in un caso del genere, e io l'altra volta ho fatto riferimento allo strumento del dolo eventuale, non possa, invece, essere oggetto addirittura di una sorta di dolo diretto. E Vi dico perché.

Ho letto il caso Thyssen. Finalmente, lo avevo letto quando era uscito, ma non lo avevo analizzato approfonditamente. Adesso Ve lo dico, e Vi tedio ancora un po' sul caso Thyssen, per come l'ho capito io. Perché il caso Thyssen, che è stato sbandierato davanti a Voi come una sentenza che finalmente poneva la parola fine a delle elucubrazioni sul dolo, può darsi che lo abbia fatto, ma certo con questo processo non c'entra niente. Cioè può darsi che il caso Thyssen segni una pietra miliare nell'evoluzione della nozione di dolo eventuale nell'ordinamento italiano, ma, per come la sentenza della Cassazione definisce, o ridefinisce, parzialmente, insomma, i confini tra dolo diretto e dolo eventuale, tra dolo eventuale e colpa cosciente, mi sembra che non c'entri niente.

Sommariamente, per sommi capi alla Thyssen è successo questo. C'era una somma ingente di negligenze, mi che l'A.S.L. ne abbia trovate centoventi/centotrenta. Praticamente lì cosa è successo? Ci sono i grandi rotoli d'acciaio, quelli che tutti Voi vedete, questi rotoli vengono laminati, come quando si fa la pasta sfoglia per

fare i ravioli, questi da spessi vengono ridotti, passando attraverso dei giganteschi rulli, dentro i quali si impregnano d'olio, perché vengono... Appunto questa attività, che è un attrito enorme, quindi crea una situazione di attrito tale per cui vengono impregnati d'olio, e c'è una carta che divide il rotolo. Viene stesa una carta sul rotolo una volta che è pressato. Poi viene tirato, e viene ri-cotto, per ridare di nuovo all'acciaio, che ha subito uno stress notevole, una sua durezza, le sue caratteristiche originarie, e poi viene decuppato, cioè passa nell'acido, e viene ad essere reso più lucente di nuovo. Per fare queste due operazioni (la seconda e la terza) il rotolo, una volta che è ridotto, come la sfoglia, che è pronto ad essere finalmente utilizzato, viene centrato su una macchina, lunga più di duecento metri, che lo tira, e tirandolo fa un attrito enorme. Nello stesso tempo cade l'olio, che abbiamo detto essere utilizzato nella prima fase. Bisogna centrarlo bene questo rotolo, perché se non lo centri bene, e crea attrito, provoca scintille, le scintille con l'olio e la carta imbevuta d'olio possono incendiarsi. E così è successo. Non era centrato bene, ha iniziato a bruciare, gli operai hanno iniziato lo spegnimento con gli estintori a mano. Si sono avvicinati troppo. A un certo punto è esploso uno dei tubi che governano il meccanismo di questa gigantesca macchina che trascina, che è una macchina a funzionamento olio-dinamico anche, quindi c'è olio sotto pressione, una pressione esagerata dentro questi tubi. Quindi esplodendo ha creato una massa gigantesca d'olio, che spruzzava a distanza di decine di metri, che con il fuoco è diventato incandescente, ha avvolto tutti e ucciso tutti.

Le negligenze. La lucina che doveva segnalare il centraggio preciso del rotolo al momento del traino era bruciata. Il sistema di controllo del centraggio era non funzionante. Il sistema di spegnimento degli incendi, del primo incendio, quello che non avrebbe provocato niente, non era adeguatamente funzionante, perché non

spingeva correttamente; tant'è che gli operai sono dovuti correre con degli estintori, che se fosse funzionato quello il problema non sarebbe successo. C'è una congerie bestiale di sfortune, di negligenze, di inottemperanze, che ha determinato la tragedia. Bene, ma questo è un *unicum*, fortunatamente, nella vita della Thyssen. Qui c'è stata tutta una serie di negligenze, di inottemperanze che si sono sommate assieme una dopo l'altra. Ma che cosa hanno determinato? Un *unicum*, una situazione eccezionale, che quindi, come dire, forse di per sé sarebbe stato anche difficile prevedere, salvo avere delle doti di romanziere di cui dicevo all'inizio. Quindi sarebbe stato davvero difficile ipotizzare. Allora quelle negligenze di cui abbiamo parlato all'inizio (la luce che non funzionava, il centraggio che non funzionava, l'impianto di spegnimento che non era adeguatamente potenziato, e compagnia bella, e tutte le altre che sono state tirate fuori) hanno certamente accresciuto il rischio che si potesse verificare un evento, un infortunio sul lavoro. Ma ha semplicemente appunto accentuato un rischio, sono una somma di negligenze che, come tale, sono state valutate e ritenute dalla Cassazione. Ma qui, nel caso di Spinetta, è completamente diverso. Qua tutti i dati di quello che è successo, salvo il discorso dell'esistenza a valle di una contaminazione tale da mettere in pericolo la pubblica incolumità, ma tutti questi dati succedevano dal '40, non è che sono dati che sono successi al punto da dovere andare a scomodare il distinguo tra dolo diretto e dolo eventuale. Qui era certo che quel meccanismo provocasse la fuoriuscita di sostanze inquinanti, quali sono quelle rilevate al Valle 1 e al Valle 2 fin dagli Anni Duemila, o quelle che sono rilevate ancora prima del monitoraggio della Fiaschetta. Era certo che usciva questa roba, e che questa roba provenisse dallo stabilimento, e che questa roba provenisse dallo stabilimento perché c'erano dei rifiuti abbancati a centinaia di migliaia di metri cubi, e perché

non si facevano le opere di manutenzione, e perché c'era un mare d'acqua che solubilizzava tutto, e che se lo portava via. Qui non è che stiamo parlando della necessità di andare in concreto a verificare se ci si potesse rappresentare davvero una situazione, così come quella che si è verificata, o se si dovesse vedere semplicemente che una somma di negligenza spaventosa ha aumentato o meno un rischio. Qua c'è una situazione, a mio giudizio, che si perpetua da decenni, che è sempre uguale a se stessa, che ha sempre le stesse cause e sempre gli stessi effetti.

Tant'è vero che nel 1941 la decisione del professor Conti fu a latere di una causa, intentata contro la società che all'epoca gestiva il sito, da parte degli abitanti di quella zona, del castello di Marengo, perché erano stufi di bersi dell'acqua di cromo. Tutto qua, succedeva già negli Anni Quaranta.

Allora io penso che sia, e lo dico solo perché è stata citata, perché altrimenti io non lo avrei neppure menzionata, ma è stata citata come una sorta di Cavallo di Troia, come una sorta di River Man(?) che avrebbe suscitato... che avrebbe finalmente risolto il problema di, è stato citato in effetti un passo che non c'entra niente, nemmeno di per sé, sul fatto che il dolo eventuale è difficile da, e siamo tutti d'accordo. Ma con riferimento precipuo al nostro caso, a mio giudizio, non c'entra niente.

E lo stesso non c'entra niente la sentenza di Bussi. Vi dico perché. Nella sentenza comunque si enfatizza molto, perché se ne riportano per quattro o cinque pagine i passi di questa sentenza. Se Voi l'andate a vedere la sentenza di Chieti ci dice che il dolo non c'è, ma poi la decisione mi pare sia perché il fatto non sussiste, quindi siamo oltre l'elemento psicologico. Ma quand'anche non fosse stato così, comunque sarebbe bastato l'elemento psicologico.

Mi sembra che dica due cose fondamentalmente la sentenza di Chieti sul profilo

dell'elemento psicologico. Dice a) l'inquinamento dell'acqua a valle dello stabilimento, che poi è captata da quei pozzi dove ci sono due superamenti (quindi, voglio dire, una situazione che è infinitamente più tenue, a mio giudizio, di quella di cui stiamo parlando, cioè di quella di Spinetta) è provocato dalla discarica Tremonti. Una delle tante discariche che c'erano lì in zona. Io non vado a sindacare, perché non è mio compito, perché o per come sono state escluse le altre discariche, anche perché l'area dello stabilimento – lo ha sostenuto il professor Di Molfetta – che anche lì c'era, ma era consulente del Pubblico Ministero questa volta. O altri che hanno discusso sul punto. Sta di fatto che loro hanno ritenuto che fosse soltanto la discarica Tremonti quella che provocava questo inquinamento.

E questa discarica, ci dicono, è stata utilizzata in un periodo temporale estremamente limitato, circa sei mesi, fino al maggio del 1972, e si è sostanzialmente dunque persa memoria dell'interramento avvenuto nell'area antistante la stazione di Bussi, dove si trovava appunto questa discarica Tremonti.

Allora vedete già che siamo in un ambito completamente diverso. Nel senso che qui si è ritenuta l'assenza di dolo perché, secondo le valutazioni dei Vostri colleghi, l'inquinamento deriva da un fatto localizzato di apertura di una discarica che è stata utilizzata per tale per sei mesi, e che forse, qui sì, davvero, uno perdeva la memoria, se è vero che è stata usata solo per sei mesi, e nel lontano 1972.

E poi altra situazione, seconda situazione che escluderebbe il dolo, e questa mi sembra invece più condivisibile a prima face: "Nel caso di specie è agevole ritenere che gli imputati, che a diverso titolo hanno partecipato agli audit e alla presentazione del piano di caratterizzazione, sicuramente non avevano la possibilità di rappresentarsi il futuro avvelenamento dell'acqua, destinata all'alimentazione, atteso che i dati disponibili, e i parametri normativi applicabili, indicavano la

presenza di inquinanti, ma al di sotto della soglia oltre la quale l'acqua sarebbe stata giudicata non potabile". Se è così, voglio dire, è giusto che sia affermata l'insussistenza del fatto *a fortiori*. È giusto, perché sarebbe inconcepibile il contrario, che gli imputati siano stati ritenuti privi di un dolo di avvelenamento.

Ma anche qua ci tenevo a ribadirvelo. Secondo me il caso è completamente diverso, e gli indici del dolo da valorizzare sono quelli che Vi ho detto prima. Sono quello che certamente la decisione di non fare nulla dando l'impressione di voler fare, che non è poco, è frutto di una scelta volontaria. È diverso dalla semplice inerzia.

L'inerzia sì che può anche essere negligenza. L'inerzia sì che può essere anche sorretta da un atteggiamento di noncuranza, di trascuratezza. Ma, secondo me, dovessi optare per una opzione piuttosto che un'altra, quindi dovessi essere al Vostro posto (e non ci tengo affatto) devo dire che siamo più verso il dolo.

Si è voluto dare false informazioni alla P.A., si è voluto, come dire, giocare al gatto col topo per nove anni, e senza fare niente.

Il meccanismo della contaminazione, Ve lo ripeto, era assolutamente noto, vedi quello che Vi ho detto prima, tutte le bozze. Ma era noto dal '40. Dal 2004/2005 quanto meno era nota anche la contaminazione delle fasce più profonde e degli strati più profondi. L'acqua che usciva dallo stabilimento era sicuramente incontaminata, raggiungendo delle soglie che, a giudizio del professor Gilli, erano sicuramente pericolose per la salute pubblica. Il libretto nero, quello che raccoglie le prove degli Anni Sessanta, ma prima ancora appunto la vicenda del professor Conti, il monitoraggio della Fiaschetta di fine Anni Novanta, i richiami alla contaminazione della falda e i rischi per l'esterno contenuti ripetutamente nella relazione Molinari dell'89, e Garlson del 1990, e 1992 di Bigi. I ripetuti riferimenti nei manoscritti Ensr, alla reale situazione in falda. Sono tutti elementi che,

coerentemente, indicavano, non un generico pericolo per chissà che cosa, non un generico rischio a carico di chissà chi. Ma l'unica cosa che si poteva tranquillamente inferire, cioè che da questo stabilimento usciva dell'acqua in falda, che era assolutamente contaminata. Io direi avvelenata per evitare che si giochi sugli equivoci anche delle mie espressioni lessicali. E che quest'acqua andava a spandersi in una zona che, basta passare una o due volte, era non ricca, ma presentava degli insediamenti.

I più vicini sono quelle vie lì vicine a Spinetta, dove non abbiamo riscontrato dei dati di contaminazione tali da suscitare un pericolo per la salute pubblica, ma più a nord certamente sì. E che in quell'area ci fossero dei pozzi che potevano servire, e che comunque captavano quest'acqua, lo ricaviamo dal libretto nero.

Nel libretto nero c'è scritto. Ci sono anche scritte le contaminazioni, poi per carità può essere anche che questo non sia un atteggiamento psicologico, cioè che sia una condizione sufficiente a sostenere un dolo, e allora, come dire, non c'è spazio che, come ha fatto Bussi, come ha fatto Chieti, non c'è altro spazio che per negarlo. E quindi le soluzioni sarebbero necessitate. Non è la mia.

L'ultima considerazione che voglio fare riguarda le asserzioni per il pericolo per la salute pubblica. È l'ultima. Io Vi volevo ripercorrere, molto brevemente, perché l'Accusa sostiene che ci sia stato un pericolo per la salute pubblica.

È stato misurato due volte questo pericolo. La prima volta durante la fase delle indagini, con il sistema del *risk assessment*. Il professor Gilli, dell'Università di Torino, ha fatto questa valutazione che è contenuta nella sua consulenza.

Poi durante la fase finale dell'istruttoria dibattimentale, preso atto appunto che non c'era... benché *ab origine* avessi chiesto la necessità di fare una consulenza, ma tutto sommato considerato anche opportuno che non sia stata accolta questa istanza

originaria dell'Accusa, è stata depositata una seconda... Non è una consulenza, è una memoria. Ha fatto una memoria tecnica forse più estesa della consulenza, in termini numerici di pagine. Perché il professor Gilli ha cercato di farsi carico di un'obiezione che era stata mossa dai consulenti delle Difese. L'obiezione era: il *risk assessment*... almeno io non interpreto mai le volontà altrui e le opinioni altrui, questa volta però lo devo fare perché voglio spiegare la ragione della seconda consulenza, chiamiamola così, così è più semplice. Mi è sembrato che l'obiezione fosse: il *risk assessment* è pensato per uno scopo diverso, che non la misurazione del pericolo penalmente rilevante. È pensato per offrire un criterio di selezione tra gli interventi possibili alle Pubbliche Amministrazioni che devono farsi carico delle bonifiche. Quindi, se anche il risultato fosse positivo, se anche cioè, sulla base del sistema del *risk assessment*, il rischio fosse intollerabile, quel giudizio di intolleranza è valido agli effetti amministrativi? Imporrà l'adozione di misure di contenimento, o di soluzione del problema alle Pubbliche Amministrazioni, ma non è ancora idoneo ad individuare un pericolo penalmente rilevante. Mi è sembrato che si dicesse: l'unico modo per individuare un pericolo penalmente rilevante è quello di applicare tal quali i risultati della sperimentazione animale. Così come questa cosa è pericolosa per gli animali, e abbiamo determinato che superata quella soglia provocherà un danno negli animali (a parte che qua siamo già nel danno, e non nel pericolo), altrettanto dobbiamo ritenere per gli esseri umani, tal quale applicato. Ora io faccio due considerazioni a sostegno innanzitutto dell'utilità, magari *ad abundantiam*, magari *a fortiori*, del meccanismo del professor Gilli, il primo, il *risk assessment*, perché sono state fatte alcune obiezioni, poi collaterali che respingo invece in modo più fermo. La prima è che il meccanismo sia stato alterato perché qua c'è un'assenza di esposizione, e qualsiasi numero moltiplicato per zero dà zero.

Qui, lo ha spiegato subito il professor Gilli, per adattare un meccanismo, che è il meccanismo più sofisticato per misurare un rischio sanitario da esposizione ad agenti chimici, a una situazione concreta, quella appunto di penale rilevanza, per la quale (nell'impostazione dell'Accusa, ma direi questo vale per tutti) non occorre la assunzione concreta, ma la potenziale assunzione (non la potenziale attingibilità, la potenziale assunzione, che è un concetto ulteriore) allora noi dobbiamo ipotizzare una assunzione dell'acqua, secondo quelle che sono le ordinarie abitudini di vita di un essere umano. E quindi a me mi sembra che questa sia una cosa che, purché dichiarata, renda il meccanismo applicabile anche ad una valutazione come quella che è penalmente necessaria per l'applicazione del 439. Che il metodo non abbia scientificità rinvia a quello che ho detto nella mia memoria. Che non misuri il pericolo penalmente rilevante, a me sembra che indubbiamente misuri un rischio e misuri un aumento del rischio. Mi sembra cioè che se applicassimo il meccanismo del *risk assessment* ad acqua che è stata appena contaminata, e divisa in parti uguali, con arsenico, saremo ugualmente in grado di ottenere un giudizio di pericolosità sia pure, evidentemente, con delle percentuali altissime.

Ora si tratterebbe allora di fissare al di sopra di quale livello è intollerabile anche penalmente un risultato prodotto dal *risk assessment*. Ma certamente io penso che non si possa revocare in dubbio una cosa, e cioè che il *risk assessment* misura un aumento del rischio. E misura un aumento del rischio che, secondo le Pubbliche Autorità, poteva diventare intollerabile quando raggiunge i picchi che il professor Gilli ha raccolto e Vi ha segnalato. Non basta per dire che c'è l'acqua avvelenata? Bene, allora a questo riguardo abbiamo pensato all'unico strumento che potesse, nello stesso tempo, offrire un criterio di fondatezza all'accusa, e nello stesso ovviare alla mancanza di un consulente *super partes* che dicesse la sua. E allora mi

sembrava che l'unico modo fosse quello di accogliere il meccanismo proposto dagli stessi detrattori del primo, dalle consulenti di parte, partendo cioè dal dato della sperimentazione animale.

Così ha fatto il professor Gilli, ma anche su questo, pur avendo raggiunto delle conclusioni di pericolosità ugualmente, ci sono delle obiezioni, che sono state mosse dai consulenti di Parte, perché loro (i consulenti di Parte) contestano la possibilità di adattare il meccanismo del NOEL e del LOEL (che Voi sapete, è inutile che Vi dica, sono le soglie al di sopra delle quali c'è pericolosità per gli animali da esperimento) all'essere umano attraverso i cosiddetti fattori di incertezza. A me sembra, invece, che non ci sia proprio dubbio sul fatto che questi criteri debbano essere applicati.

Vi invito a leggere, e adesso è inutile che Ve lo riproponga, perché poi lo avrete pensate anche Voi, ci sono degli studi di tutta la comunità scientifica, che rilevano come non si possa prescindere da questi fattori di conversione.

Il primo, quello interspecie, passiamo da ratto a scimmia, a topo, a cane, a uomo. Bene, la comunità scientifica, io mi sono appuntato, da un documento della Federal Food Drug Administration, l'agenzia federale per l'alimentazione americana, che, a partire da degli studi del 1966 e del 1970, quindi sono situazioni consolidate nel tempo, affermano l'impossibilità di applicare *tout court* la cosa da un ratto a un essere umano. E rendono contezza, attraverso studi sulla superficie corporea, quindi studi che hanno anche loro una dignità scientifica, non è che la gente si metta a dare i numeri, come talvolta per altro ho sentito anche fare.

E la seconda è quella della variabilità intraspecie, della diversa sensibilità che c'è tra un individuo e un altro. A proposito dell'interspecie, tra specie e specie, tra l'altro faceva notare, un altro documento che mi sono appuntato, purtroppo tutte

cose scritte in inglese, che magari non traduco nemmeno bene, ma faceva notare come in questi criteri di conversione, in questi fattori di incertezza ci sia anche nascosto un modo per rilevare alcune patologie, che magari non è tanto facile evidenziare.

Io penso che nessuno dubiti che stati di malessere generali, che mal di testa ripetuti possano essere interpretati come degli stati che possono concretizzare un pericolo per la salute pubblica, cioè che possono essere rilevanti ai fini di un giudizio di pericolosità. E dubito che sia facile capire come, un gatto o un cane, manifesti questi stati di malessere, questi stati di mal di testa eccetera. Quindi diciamo è certo che c'è una certa incertezza anche nell'interpretare la sintomatologia di certe situazioni.

E allora, anche a questo riguardo, sarebbe stato utile, e mi sembra che in questo senso, anche qui, ci sia il conforto della comunità scientifica internazionale, ci sia la necessità di arrivare all'applicazione di questi fattori. E ciononostante arriviamo a dei valori più alti di quelli del 152/2006 e del 31/2001. Quindi state tranquilli che noi stiamo raggiungendo dei valori superiori, rispetto a quelli di cui ai valori soglia fissati dalla legislazione.

Mi sono appuntato, ho fatto un'esemplificazione attraverso il cromo esavalente, che ci sono concentrazioni che superano il Reference Dose, che è il criterio principale utilizzato appunto da EPA, partendo dal NOEL e applicando questi fattori di conversione. Ci sono dei dati tali per cui per un uomo di settanta chili, che consumi 2 litri e mezzo di acqua al giorno, si supera la Reference Dose con acqua che supera gli 85 microgrammi/litro di cromo esavalente. E Voi sapete che in gran parte dell'area a nord dello stabilimento questi valori sono superati.

Quindi questo per quanto riguarda la natura tossica. Se poi andiamo a vedere la

natura cancerogena, e su questa purtroppo si è discusso meno, e lo dico al Pubblico Ministero. I dati sono ancora più impressionanti, nel senso che il professor Gilli evidenzia come sia pure... perché lui applica il criterio del *worst case* (del caso peggiore) nella sua valutazione, anche perché obiettava al professor Nicotera mi pare che, a sua volta, diciamo partiva dal criterio del *worst case*.

Il professor Gilli, applicando gli stessi principi del *worst case*, per esempio con riferimento al tetracloruro di carbonio, affermava che, con i dati a disposizione nell'area di Spinetta Marengo, e con il valore massimo di 253 microgrammi/litro, che è il valore massimo trovato in sito, (criterio del *worst case*) c'è la stima di un caso di tumore ogni due persone esposte alla concentrazione rilevata.

Quindi semmai che questo dato non è un dato diciamo allarmante, è spaventoso. Poi certo che si potrebbe riferire anche alle concentrazioni rilevate a nord dello stabilimento, sarebbe incommensurabilmente inferiore, ma certamente da non sottovalutare.

Senza considerare poi che – ed è un dato che ho appena segnalato nella memoria, ma che è significativo, e che lo stesso Gilli tratta – quando si tratta di una pluralità di sostanze, un cocktail, come nel caso di specie, allora la pericolosità aumenta ulteriormente.

Chiudo segnalandovi il reato di omessa bonifica, e del quale tratta abbondantemente il G.U.P. di Cremona in quella sentenza che Vi citavo, perché assimila la falsificazione del dato nella procedura di bonifica alla omessa segnalazione del dato, e quindi tale per cui vanificherebbe l'intera... Adesso non so quali effetti questa abbia sulla prescrizione, perché in realtà comunque molte delle persone sono cessate dal 2002, 2003 e eccetera, e quindi rispetto a queste sembra forse più difficile ipotizzare la possibilità di una permanenza del reato e di una

mancata prescrizione dello stesso.

E quindi, concedandomi da Voi, almeno da tutti Voi, eccetto il Presidente, insisto nelle conclusioni che ho formulato in sede di discussione.

PRESIDENTE – Grazie mille, Pubblico Ministero. Tra qualche giorno mi fa avere le note scritte.

P.M. – Sì, Presidente.

PRESIDENTE – Io adesso suspenderei, riprenderei verso le 2 e quarto per le repliche delle Parti Civili.

Alle ore 13.10 si dispone una breve sospensione dell'udienza.

Alle ore 14.35 riprende l'udienza e si procede come di seguito.

PRESIDENTE – Avvocato Mara, ha per caso delle repliche scritte?

P.C. AVV. MARA – Sì.

PRESIDENTE – Ce le lascia poi?

P.C. AVV. MARA – Presidente, Ve le lascio, e le ho preparato sia su supporto cartaceo che su supporto informatico, per cercare di concentrare questa mia replica.

PRESIDENTE – Va bene, grazie.

* * * * *

Repliche Parte Civile Avvocato Mara

P.C. AVV. MARA – Innanzitutto non posso che richiamarmi alle repliche che sono già state svolte dal Pubblico Ministero in maniera assolutamente puntuale.

Sarà una banalità, ma per il verbale lo ricordo, io intervengo per Medicina Democratica e per le altre Parti Civili persone fisiche di cui all'elenco in atti.

Dicevo, Presidente e Giudici della Corte, io ho impostato, quella che sarà la mia memoria di replica, che poi renderò al termine di questa brevissima discussione, andando a focalizzare alcuni dei temi che sono stati trattati sia dai consulenti delle Difese, che dagli stessi Difensori dei diversi imputati nelle memorie che Voi avete potuto esaminare, e che sono in atti.

Innanzitutto questo Difensore quando ha concluso, in sede di conclusioni, il 16 di luglio del 2014, aveva già depositato una memoria, dove si affrontavano le problematiche nodali del processo, e alla quale, per brevità, devo assolutamente richiamarmi, perché è impensabile stare a ripercorrere tutti gli argomenti trattati in allora. Così come debbo richiamare la relazione tecnica dei nostri consulenti tecnici in atti, dottor Baraldi che era il geologo, il dottor Mara il biologo, e dell'ingegner Bruno Chine, che è datata 14 gennaio 2014, e che è stata illustrata all'udienza del 22 di gennaio del 2014.

Comincerò con alcune osservazioni, dicevo, alle consulenze rese da alcuni dei consulenti tecnici delle Difese, e comincerei con quanto scritto dalla dottoressa Trefiletti. Faccio riferimento all'audizione, alle trascrizioni della stessa, resa il 29 di gennaio del 2014. La dottoressa Trefiletti parte da tre assunti assolutamente non corretti, Presidente e Giudici della Corte. Vorrebbe cioè farvi credere tre cose.

La prima che il superamento delle concentrazioni di legge, e faccio riferimento al

Decreto Legislativo 31 del 2001, non costituisca, di per sé, motivo per dichiarare l'acqua non potabile. E quindi sostanzialmente ci dice: bisogna valutare caso per caso.

La seconda cosa è che in altre zone d'Italia, ci è venuta a dire, si hanno concentrazioni ben maggiori di quelle che sono state rilevate a Spinetta Marengo, quindi dovremmo stare tutti assolutamente tranquilli. E la terza è che non competeva assolutamente alla Solvay verificare la potabilità o meno dell'acqua del pozzo 8, utilizzato per l'acqua ad uso potabile.

Cosa dobbiamo osservare al riguardo? Che le concentrazioni limite, previste per le acque potabili, sono derivate direttamente da indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che le fissano, ovviamente, avendo come punto di riferimento dei criteri di cautela per la salute umana.

È pur vero che Solvay aveva conoscenza – e ce lo ha spiegato bene il Pubblico Ministero – di costituire una fonte di pericolo, che poteva causare inquinamento delle acque sotterranee; così certamente come doveva saperlo l'Autorità sanitaria.

Eppure, cosa è successo? Pur in presenza di una normativa che fissava le cosiddette zone di protezione delle captazione di acqua sotterranea (in passato erano 10 metri per la zona di tutela assoluta, 200 metri per la zona di tutela allargata), si è continuato comunque a prelevare acqua senza aver definito queste zone di protezione. Questa cosa è avvenuta sia per il pozzo numero 8, che è interno allo stabilimento Ausimont, poi Solvay, e la stessa cosa è successa per il pozzo Bolla, che è esterno, ovviamente allo stabilimento. È stato ricordato anche oggi dal Pubblico Ministero, ed è pure esso fortemente inquinato.

Anche il professor Francani è intervenuto, e durante la sua audizione, trattando alcuni aspetti dell'idrogeologia, ha affermato che, secondo la sua esperienza (leggo

il virgolettato delle trascrizioni) "i tempi di attenuazione naturale delle falde" o di quella che lui chiama "autodepurazione", "sono lunghissimi". Ci ha detto Francani "dell'ordine di decine e di centinaia di anni".

Cosa dire? Che il predetto consulente Francani ha perfettamente ragione. Ci verrebbe da fare gli auguri alle falde di Spinetta Marengo; nel senso che il danno, senza usare del sarcasmo e dell'ironismo è veramente enorme.

Vorrei farvi pensare alle falde inquinate esterne al sito industriale di cui si discute, che sono poste tra lo stesso stabilimento e il fiume Bormida. Queste sono acque pubbliche che sono sottratte all'uso alimentare domestico, sono sottratte all'uso irriguo, all'allevamento zootecnico (vedi per esempio il caso della cascina Pederbona), e comunque a tutti gli altri usi connessi. Pensiamo agli usi artigiani, o all'utilizzo agro-industriale delle acque.

Anche il dottor Colombo, consulente delle Difese degli imputati Solvay, è intervenuto sulla problematica, e ha sottolineato che l'origine dell'inquinamento è sicuramente remota. Ma dimentica di dire una cosa, cioè che gli imputati, e la stessa società, l'hanno tenuto nascosto il più a lungo possibile. In che modo?

Innanzitutto la società Solvay ha evitato di informare le Autorità preposte, e soprattutto non ha tenuto in nessun conto, e non ha approntato, appropriati ed efficaci interventi di bonifica delle matrici ambientali, che erano e sono fortemente inquinate da rifiuti tossici industriali, nonostante la presenza effettiva di centri di pericolo. Cioè faccio riferimento alle discariche, agli sversamenti sul suolo, alle perdite del sistema fognario derivanti dal sito industriale di Spinetta.

Gli imputati hanno quindi omesso di considerare il corretto modello geologico del sottosuolo, prolungando, in questo modo, i tempi di conoscenza della situazione reale, e causando così, sicuramente, l'ulteriore espandersi dell'inquinamento delle

falde sotterranee.

Nel capitolo 2 della memoria che verrà rimessa vengono poi affrontate, Presidente e Giudici della Corte, alcune delle eccezioni che sono state mosse dai Difensori degli imputati. E ho fatto riferimento alle diverse udienze con le eccezioni che ne sono derivate. Per esempio, all'udienza del 6 maggio del 2013, faccio riferimento a pagina 76 delle trascrizioni del verbale d'udienza, a un certo punto abbiamo l'Avvocato Santa Maria, che è in controesame con il dottor Maffiotti, e cosa dice il Difensore degli imputati? "C'è stata una comunicazione di Solvay alla Conferenza dei Servizi, non esiste oggi la possibilità tecnica, prima di dieci, venti, trent'anni, si parla di dieci o di vent'anni, di conseguire il rispetto dei CSC nei punti di controllo". "Diciamo, sì, non è che cambi molto, ma comunque - risponde Maffiotti con questa precisa affermazione di cui alla pagina che Ci ho indicato - si tratta semplicemente di un'ulteriore conferma dei tempi lunghissimi per disinquinare la falda in questione".

L'Avvocato Pulitanò, all'udienza del 10 dicembre 2014, pagina 13 delle trascrizioni del relativo verbale d'udienza dice: "L'ordinanza della Corte ha chiarito i limiti dell'ipotesi di avvelenamento". Mah, non si riesce a capire qui a cosa faccia riferimento. Comunque prosegue e dice: "L'oggetto di quelle ipotesi sono le acque della falda sottostante il sito industriale". E qui c'è veramente un volo pindarico, non lo so, un'interpretazione tutta personale del Difensore. Dice: "Non è contestato un avvelenamento dell'acquedotto di Alessandria, ma nemmeno della rete interna dell'acqua potabile degli stabilimenti, né dei pozzi privati ad uso potabile nell'area circostante lo stabilimento. Una volta chiarita l'ambiguità della formulazione del capo d'imputazione, appare chiaro che la stessa ipotesi d'accusa delinea uno scenario che non implica nessun pericolo legato all'uso potabile dell'acqua

dell'acquedotto di Alessandria. Nessun pericolo per le persone”.

Allora, vedete, io francamente non riesco a capire quale capo d'imputazione abbia mai potuto leggere il professor Pulitanò. Nel senso che il capo d'imputazione sta scritto, lo avrete sicuramente anche Voi letto e riletto più volte, e, come sapete ormai, perché in questi anni di processo Vi siete formati, fatti una certa esperienza, il capo d'imputazione costituisce quello che è il biglietto da visita per il processo penale. Cioè tutto filtra e tutto entra in base a ciò che è stato delineato dal Pubblico Ministero. E allora, rispetto a queste affermazioni fatte dal professor Pulitanò io sono andata a ripescarmi il capo d'imputazione, e cosa viene contestato a un certo punto dopo tutta una serie di altre contestazioni? Leggo il virgolettato.

Si dice: "Gli imputati – con i nominativi – cagionavano sia con le condotte attive, che con le condotte omissive sopra indicate, l'imponente costante avvelenamento delle acque della falda sottostante il sito industriale di Spinetta Marengo, e – congiunzione in italiano – di quella delle aree circostanti". Quindi ci sono, mi dispiace per il Difensore degli imputati, ma le aree circostanti il sito industriale fanno parte delle contestazioni del capo d'imputazione. Quindi, dicevo, delle aree circostanti, “specie in direzione nord”. È ancora più preciso il Pubblico Ministero.

"Almeno fino al torrente Bormida, al quale attingono sia l'acquedotto della città di Alessandria sia la rete interna dell'acqua potabile degli stabilimenti predetti, sia altri pozzi privati dell'area circostante lo stabilimento e dell'abitato di Spinetta Marengo". Chiude il capo d'imputazione: "Accertato in Spinetta Marengo nel maggio 2008 in permanenza di reato". Quindi mi pare che già la lettura del capo d'imputazione ponga delle risposte salde a quelle che sono state le eccezioni formulate dal Difensore.

Ma va oltre il professor Pulitanò. Sempre a pagina 16 delle trascrizioni, verbale

d'udienza 10 novembre 2014, cosa ci dice? Così prosegue: "Quanto all'autorizzazione, che è stata rinnovata nel 2004, che comprendeva il pozzo 8 insieme a tanti altri, la situazione di fatto era ben nota alla Provincia che l'ha concessa. Era una situazione che non presentava pericoli sanitari. Può essere discutibile sul piano amministrativo, problemi sanitari di salute pubblica assolutamente nulla". Peccato, come dire, che al professor Pulitanò sfugga che la società non ha mai fornito tutte le informazioni tecniche di cui disponeva, e segnatamente faccio riferimento a quelle relative alle caratteristiche chimiche reali della falda da emungere, altrimenti la Provincia che cosa avrebbe fatto? Mi sembra assolutamente ovvio, avrebbe dovuto negare la concessione al fine di non mescolare acque inquinate attinte dai pozzi con filtri a diverse profondità. E allora, dobbiamo qui ricordare la richiesta di concessione all'utilizzazione di acque sotterranee per uso industriale. Relazione Ausimont del 1997 Bortolami e Di Molfetta, che sta nel faldone 16/23, pagine da 544 a 648. Qui cosa ci dicono i tecnici Ausimont?

Affermano: "Un dato tranquillizzante è che tutti questi controlli periodici hanno interessato anche alcuni parametri, la cui presenza è un chiaro indice di inquinamento di origine industriale". Quindi parlano di tensioattivi, di metalli pesanti, di composti organoclorurati. Evidentemente, cosa dire?, era prassi della società Ausimont non comunicare alla Provincia i reali dati chimici del chiaro indice di inquinamento di origine industriale di cui parlano i due tecnici delle acque della falda in questione. E allora cosa possiamo chiederci?

Cosa sarebbe sostanzialmente accaduto se la richiesta fosse stata fatta per emungimento delle acque a fini potabili? Ovviamente la Provincia non avrebbe

concesso assolutamente nulla, anzi avrebbe aperto una procedura per inquinamento della falda già nel 1997.

Proseguendo con lo schema della memoria, Presidente, nel capitolo 3, si è dedicata particolare attenzione a quella memoria che Voi avete in atti, e che è datata 22 settembre del 2014. È a firma di diversi Difensori degli imputati, e del responsabile civile Edison. In questa memoria, a pagina 2, si legge, con riferimento proprio alla qualificazione giuridica dell'articolo 439, che "la condotta prevista dalla fattispecie di avvelenamento è specificamente quella, e solo quella, di avvelenamento delle acque destinate al consumo umano". Il che sta a significare che oggetto di tutela penale è l'acqua proveniente dai pozzi, dai quali si attinge direttamente, o tramite una rete di acquedotti pubblici, l'acqua perché venga distribuita per il consumo umano. Cosa dobbiamo osservare?

Prima cosa, che a parte le acque distribuite dall'acquedotto, dobbiamo considerare le acque però prelevate ad uso potabile dai pozzi delle cascine ubicate nella vasta area limitrofa. Pure contestata dal nostro capo d'imputazione. Limitrofa ovviamente all'insediamento industriale di Spinetta Marengo. Non è quindi credibile sicuramente chi afferma, come hanno fatto i predetti Difensori, che i proprietari di quei pozzi non abbiano attinto l'acqua anche per un uso domestico o alimentare.

Insomma era un po' il ragionamento che ci faceva questa mattina il Pubblico Ministero. Si trattava di acqua che veniva emunta dal pozzo, e come il Pubblico Ministero ci ha detto: io ho cinque pozzi nella mia abitazione, quando vado a togliere l'acqua, un po' inaffio, un po' la bevo, non è che venga fuori il cartello luminoso con scritto "non utilizzarla, acqua non potabile".

E premesso, comunque, che anche l'acqua che viene utilizzata, per esempio, per

uso irriguo, o per determinate coltivazioni, è facilmente intuibile che con il bio-accumulo entra nella catena biologica alimentare.

I Difensori proseguono e affermano che cosa? Dicono: "Nel presente giudizio fanno difetto – io dico "farebbero difetto" – proprio i due requisiti necessari ai fini di potere ritenere che le condotte ascritte agli imputati siano state capaci di provocare un pericolo reale per la salute dei cittadini di Spinetta Marengo". E qui ci dicono: attenzione. Perché? Perché, uno, non esiste esposizione, cioè non c'è effettività, "non c'è possibilità effettiva di esposizione", così testualmente scrivono, alle sostanze chimiche. E quindi il Pubblico Ministero, e il suo consulente Gilli, cui fanno riferimento, hanno utilizzato un metodo (quello che ha ricordato anche il Pubblico Ministero) *risk assessment*, che non è quello scientifico indicato dalla Suprema Corte di Cassazione.

Ora adesso si potrebbe aprire veramente un romanzo sul fatto che sia la Corte di Cassazione a dovere indicare una metodologia scientifica. Non si è mai visto e non si è mai sentito. Comunque proseguono e dicono: "Il metodo utilizzato da Gilli si basa infatti su criteri e su valutazioni che non sono dati oggettivi.

Queste affermazioni sono proprio lontane dalla realtà dei fatti. Perché? Vediamo che cosa hanno fatto quindi i consulenti tecnici il professor Gilli e la dottoressa Maineri nominati dal Pubblico Ministero. Hanno utilizzato metodi scientifici, cioè è vero l'esatto contrario. Perché dico che sono metodi scientifici? Sono metodi scientifici per il semplice fatto che vengono indicati dalle preposte agenzie nazionali.

E allora devo assolutamente andare a rileggere un passo della consulenza tecnica Gilli-Maineri, dove sono loro stessi, ed è giusto che così sia, in quanto tecnici

nominati, a spiegarci il percorso metodologico che è stato seguito. Non certo una sentenza del 2007 della Corte Suprema di Cassazione. Cosa dicono Gilli e Maineri? “Il percorso metodologico seguito si basa sul documento «criteri metodologici per l’applicazione dell’analisi assoluta di rischio in siti contaminati». Questo è giugno 2005, e poi ci sono delle successive revisioni dell’agosto del 2008 e del marzo del 2008, che è stato prodotto dall’Apat, cioè l’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente per i Servizi Tecnici, nell’ambito di un’azione coordinata sia con l’Istituto Superiore di Sanità, sia con l’ISPELS”. Quindi oltre che essere scientifici questi metodi, perché sono stati avallati dalle preposte agenzie nazionali, sono corretti. Corretti in quanto prescritti da quelle agenzie.

Proseguono. A pagina 4 di quella memoria che ho citato cosa ci dicono i Difensori? “Oggetto di tutela del diritto di avvelenamento sono le acque attingibili, o distribuibili per il consumo umano, non anche quelle ad uso industriale, come quella del piezometro D, che si trova sotto l’impianto Alfofrene”. E quindi cosa ci dicono?

"Ai fini della configurabilità del delitto di avvelenamento, occorre che le acque costituiscano un pericolo in concreto. Pericolo che non può certo essere ritenuto sussistente in assenza di una esposizione”. Quindi si ritorna a ciò che dicevamo prima. “E cioè di una dose rilevante che possa venire a contatto con il ricettore umano, attraverso la forma della destinabilità delle acque al consumo alimentare stesso”. E poi sul problema della dose torneremo. È un problema importante, perché chi parla Vi dimostrerà che i calcoli, che sono stati effettuati da uno dei consulenti che abbiamo sentito in quest’aula, sono completamente errati, in quanto sono stati confusi, come unità di misura, i milligrammi con i microgrammi. Faccio

riferimento al professor Nicotera.

Dunque, con riferimento a queste ultime affermazioni sull'avvelenamento delle acque, fatte a pagina 4 di questa memoria, secondo chi parla i Difensori fanno finta, sostanzialmente, di non capire una cosa. Che cosa? Che i piezometri servono a controllare lo stato di inquinamento della falda. Se i piezometri accertano delle concentrazioni che sono fuori norma, cosa significa? Significa che la falda è inquinata, è avvelenata, è compromessa; cioè non c'è una terza via.

Ma sappiamo anche, perché ce l'hanno spiegato i geologi, che l'acqua della falda si sposta con diverse modalità. E arriva anche ai pozzi che sono utilizzati ad uso potabile, lo abbiamo visto prima a uso irriguo per l'allevamento di animali, che ovviamente li inquina, e avvelena chi si serve di queste acque per il consumo umano.

Quindi alimentazione e anche usi irrigui per le diverse coltivazioni, entrando a far parte della catena alimentare di chi (come gli abitanti di Spinetta Marengo) poi le verdure che coltivavano le mangiavano pure, non le buttavano in pattumiera.

A pagina 5 della memoria, sempre i suddetti Difensori, ricordano quella sentenza della Cassazione, di cui ho accennato prima. Sentenza del 2007. E ci dicono: questa sentenza è molto chiara, quando si consuma il delitto di avvelenamento? Si consuma quando le acque hanno assunto qualità tossiche tali da poter recare danno alle persone che eventualmente le ingeriscano. Ora, sul discorso della potenzialità tossica della sostanza disciolta nell'acqua è già intervenuto il Pubblico Ministero, e a lui assolutamente devo riportarmi. Però devo anche ricordare alcuni arresti giurisprudenziali, che, come ricordava lo stesso Pubblico Ministero, non sono moltissime le Cassazioni, le allora Preture, e poi i Tribunali che sono intervenuti sul

punto. Ma vorrei ricordarvele per un semplice motivo, perché questa Cassazione del 2007 si impone un pochino come un fuor d'opera, rispetto a quello che è, invece, l'orientamento della Corte di Cassazione. Cioè fa troppo comodo citare una sentenza... È vero che nel *mare magnum* giurisprudenziale, come ricordava il Pubblico Ministero, si trova sempre quella sentenza che fa al caso tuo, e che tu puoi utilizzare. Sicuramente sì, ma non puoi far passare una sentenza, come questa della Corte di Cassazione del 2007, che per altro è una sentenza che era stata citata anche nelle conclusioni stesse del Pubblico Ministero, come *leading case* in materia di avvelenamento delle acque, perché così assolutamente non è.

E allora ritorniamo all'Italia del 1966, perché la Cassazione non è intervenuta moltissime volte, però con questa sentenza, che è la numero 888 del 15 ottobre del 1966, si è espressa in una maniera totalmente differente.

Cosa ci dice? Ci dice che i reati dolosi, o colposi, contro la salute pubblica, devono annoverarsi tra i reati di pericolo, e non di danno. Di conseguenza, per la punibilità di essi non si esige che le sostanze alimentari, nel caso di specie l'acqua, si siano manifestate in concreto nocive alla salute pubblica, essendo sufficiente che abbiano in sé quell'attitudine a produrre nocimento alla pubblica salute.

Nello stesso senso abbiamo anche un'altra Cassazione, che è più recente, è del 29 giugno del 1985, ed è la numero 6651, e qui sostanzialmente la Suprema Corte interviene dicendo: "Attenzione, è configurabile la fattispecie criminosa, prevista dall'indicata norma" qui si sta parlando proprio del 439 "anche se l'avvelenamento delle acque sia stato operato in acque batteriologicamente non pure dal punto di vista delle leggi sanitarie, ma comunque potenzialmente destinabili all'uso alimentare". E quindi ritorna quello che ci diceva questa mattina stessa, in sede di

repliche, il Pubblico Ministero, cioè che è sufficiente la potenziale destinabilità all'uso alimentare quando vi siano ovviamente strumenti di captazione, che nel nostro caso ci sono perché sono i pozzi.

Poi che il singolo consumatore l'abbia effettivamente attinta, l'abbia emunta quest'acqua, è già al di fuori della tutela penale dell'articolo 439. E infatti come chiude proprio questa sentenza ci dice "È stata respinta la tesi difensiva, secondo cui, per acqua destinata all'alimentazione deve intendersi solo l'acqua a norma dell'articolo 249 Testo Unico Leggi Sanitarie". Insomma quella che abbia i requisiti di potabilità.

Nel 2006 interviene ancora la Sezione Prima della Corte di Cassazione e ribadisce il medesimo principio. Cioè dice: "Ai fini della configurabilità del delitto di avvelenamento di cui all'articolo 439 del nostro Codice Penale, l'avvelenamento delle acque destinate all'alimentazione non deve necessariamente avere potenzialità letale". Io questa cosa invece l'ho vista scritta nelle memorie depositate dai Difensori degli imputati. "Essendo sufficiente che abbia idoneità a nuocere alla salute".

Qui il caso concerneva, nella fattispecie, l'applicazione di una misura di cautela personale, e si era ritenuta la sussistenza del reato nel versamento di vetriolo, che era un acido solforico insomma ad alta concentrazione, presso la sorgente di un fiume, che era finalizzato a raccogliere pesci da destinare all'alimentazione.

Vi era ancora una Pretura dell'80, questa non sto a ripeterla perché mi sembra che sia già per altro contenuta in quella memoria del 16 luglio che avevo rimesso.

Quindi come si possono sintetizzare tutti questi arresti giurisprudenziali della Cassazione? Le acque prese in considerazione e tutelate dalla norma incriminatrice

sono quelle potenzialmente destinabili al consumo umano, a prescindere dalla loro effettiva e attuale destinazione. Quindi sono oggetto materiale del delitto anche tutte quelle acque, attualmente non intercettate per uso umano, purché siano però potenzialmente suscettibili di esserlo in futuro. Nel nostro caso, come dire, il problema comunque appare superato, perché l'avvelenamento interessa le acque di un acquifero utilizzato anche per l'uso assolutamente potabile.

Basti pensare al pozzo 8 e ai dipendenti dello stabilimento di Spinetta Marengo, che andavano a consumare il loro pasto nella mensa aziendale, o andavano a bersi il caffè, utilizzando proprio quell'acqua.

Mi sembra che il tutto diciamo si armonizzi, alla fine, con quanto dicevano già i consulenti tecnici del Pubblico Ministero, che ho ricordato, Gilli e Maineri. E faccio riferimento alla pagina 6 della loro consulenza, per quanto riguarda la qualità e la quantità di inquinante.

Per quanto riguarda invece il discorso della tumulazione di discariche interne allo stabilimento Solvay di Spinetta Marengo, è stata presa in considerazione, e voglio sottoporla brevemente alla Vostra attenzione, e poi avrete modo di rileggere questa memoria di replica con più attenzione, una relazione dell'ISPRA, che è del gennaio del 2014. È la stessa relazione a pagina 9, e poi ancora, Presidente, a pagina 40 e 41 a dare delle indicazioni che direi sono la prova provata del reato contestato agli imputati. La prova documentale. Perché? A pagina 9 cosa si può leggere?

"Era infine emerso, prima del 2001, il problema delle discariche aziendali, localizzate nel perimetro dello stabilimento e nelle adiacenti aree di proprietà dell'allora Ausimont. Lo studio della Herl evidenziava infatti che nelle discariche, denominate C1, C2, D, E1, E2, cioè erano quelle discariche autorizzate a ricevere

rifiuti speciali non pericolosi, erano invece stoccati rifiuti tossico-nocivi”, e faccio riferimento alla figura 4, che è indicata proprio in questa relazione dell’ISPRA.

Prosegue la relazione dicendoci che “Lo studio evidenziava che anche i terreni dello stabilimento presentavano forti indici di contaminazione”. Pagina 40 e 41, è il capitolo 4.2 che reca il titolo "Il danno da avvelenamento delle acque".

Ci dice l’ISPRA: "Le analisi svolte dall’ARPA nel maggio del 2008 sulle acque di falda prelevate dai pozzi ad uso irriguo, adiacenti all’area dell’ex zuccherificio, hanno rilevato una situazione preoccupante, con presenza di sostanze inquinanti, in concentrazioni sicuramente superiori alle CSC". E tra parentesi cosa troviamo? "(Cromo VI e Solventi clorurati)". “E in alcuni casi superiori ai limiti previsti per il consumo umano (cromo totale). Tale contaminazione è stata rilevata in un’ampia zona sita a nord ovest dello stabilimento fino al fiume Bormida". Che era la stessa zona di cui Vi ho detto prima che rientra nel capo d’imputazione del Pubblico Ministero.

“Sempre nel maggio del 2008 l’ARPA – ci dice l’ISPRA – ha analizzato le acque di una speciale rete idrica privata proveniente dallo stabilimento, che evidenziavano concentrazioni di cromo VI superiori alle CSC, e il superamento dei limiti di potabilità per le acque previsti dal Decreto Legislativo 31/2001, per quel che riguardava i solventi clorurati. Al riguardo la Ausimont utilizzava due pozzi, che erano denominati pozzo 2 e pozzo 8, per captare l’acqua da destinare ad usi aziendali". Cioè? Quali erano gli usi aziendali che ci dice esattamente l’ISPRA?

"Servizi igienici dei lavoratori e mensa, e a utenze costituite da alcune abitazioni della frazione di Spinetta Marengo, che non erano servite dalla rete idrica comunale. Questo avveniva – scrive l’ISPRA – in violazione della normativa che,

fin dalla sua entrata in vigore, (cioè il D.P.R. 236 del 1988) prevede espressamente”, che cosa? “L’esistenza di aree di salvaguardia”, cioè le aree di protezione di cui Vi ho già detto, “in corrispondenza dei punti di captazione delle acque”. E termina: "Presso i pozzi 2 e 8, queste aree di salvaguardia non esistevano".

In presenza di queste evidenze, lo sappiamo, perché è emerso dall’istruttoria dibattimentale, il sindaco di Alessandria che cosa ha fatto? Ha cercato di porre rimedio, come poteva a questa situazione di forte pericolo, e ha emanato delle ordinanze, che erano tese a vietare l’uso potabile dell’acqua, ma anche l’uso irriguo, l’uso per esempio per l’alimentazione degli animali. Tutte acque captate dai pozzi presenti nella frazione di Spinetta. E allora, Ve le ricordo, sono sostanzialmente una prima ordinanza, che è la numero 103 del 22 maggio del 2008. Ne abbiamo poi una immediatamente successiva, che è l’ordinanza 104 del 24 maggio del 2008. Abbiamo poi un’ordinanza, che è la numero 109, di qualche giorno dopo, che è del 27 maggio del 2008. Questi pozzi sono attualmente inservibili.

Sempre i predetti Difensori, nella memoria che ho ricordato, a pagina 7 affermano che il professor Nicotera ha illustrato quali siano i criteri per potere affermare se l’asserita contaminazione delle acque di Spinetta e zone limitrofe - che qui invece vengono prese in considerazione - potesse configurare un evento di avvelenamento. Il professor Nicotera conclude: "Mai le acque a Spinetta Marengo hanno assunto proprietà tossiche tali da poter recare danno alle persone che le avessero, anche per mera ipotesi, potute ingerire".

Il professor Nicotera prende in considerazione il piezometro PZN2. Sappiamo che

questo è un piezometro barriera, che è posto a circa 18 metri dall'acquifero A superficiale. Nelle analisi, che sono state però condotte dall'ARPA nel 2008 cosa si legge? Si legge che il valore di concentrazione di cromo esavalente nella falda superficiale, rilevato in corrispondenza di quel piezometro, preso in considerazione dal professor Nicotera, cioè il piezometro PZN2, è pari a 8.203 microgrammi/litro di acqua, e di 3.258 microgrammi/litro in corrispondenza del piezometro PZN3.

Sono concentrazioni elevatissime, sono concentrazioni assolutamente preoccupanti. Ma il professore cosa ci dice? "No, no, assolutamente tranquilli, affinché il cromo possa causare tossicità in un individuo lo stesso dovrebbe ingerire una dose letale di cromo VI". Che indipendentemente dalla materia del nostro processo, è un concetto aberrante, mi viene da dire, che stravolge quelle che sono le più elementari nozioni di tossicologia. Ma, dicevo, il professore, confondendo i milligrammi, con i microgrammi, che cosa arriva a scrivere? Ci dice: attenzione, state tutti tranquilli, perché le dosi che causano questi effetti letali devono essere stimate su un individuo di un peso di circa 70 chilogrammi. E allora che cosa fa?

Ci dice Nicotera: se confrontiamo le concentrazioni più alte di cromo VI, che sono state rinvenute in alcuni campioni a Spinetta Marengo, e quindi lui scrive "(8.203 microgrammi/litro)", e invece sono microgrammi, non sono milligrammi "perché questo possa causare tossicità a un individuo di 70 chilogrammi, che è il modello tipo che è stato preso in considerazione, occorrerebbe che questi ingerisse 426 litri di acqua al giorno". Questo è venuto a dirvi il professor Nicotera.

Ma io dico, indipendentemente dalla presenza di cromo o non cromo, se un individuo al giorno potesse bere 426 litri di acqua, gli scoppierebbe lo stomaco, morirebbe già per l'acqua, anche se fosse la Sangemini, senza bisogno che fosse

acqua avvelenata.

Quindi, cosa dire? Che anche al consulente scelto dai Difensori sfugge una circostanza che gli stessi Difensori scrivono a pagina 6 della loro memoria, cioè ad un certo punto, sempre ricordando la loro sentenza del 2007 dicono: "La Corte di Cassazione, secondo la quale testualmente l'avvelenamento non può riferirsi se non a condotte che, per la qualità e la quantità dell'inquinamento, siano pericolose per la salute, ovvero con qualità tossiche da potere arrecare danno alla salute. E quindi se scrivono questo, non si riesce a comprendere perché sia venuto, abbiano portato in aula un Difensore... A parte a dirvi questa sciocchezza, facendo questo errore clamoroso comunque di calcolo, perché è stato scambiato un ordine di grandezza.

Ma non certo, come dire, l'acqua deve avere effetti immediatamente letali per l'individuo, come vengono considerati dal consulente. Perché rileggendo questa frase – lo riportano loro – dice: attenzione, guardate che per la Cassazione l'avvelenamento c'è, ma andiamo a vedere qualità e quantità. Ma non dose letale. Il concetto della dose letale non sta scritto da nessuna parte.

È un po' quello che diceva questa mattina il Pubblico Ministero. In questo processo ne abbiamo sentite veramente di tutti i colori, però ci sono stati degli assunti, non veri, che sono stati ripetuti più e più volte. Succede un po' come l'assuefazione da pubblicità, come una volta, negli Anni Sessanta e Settanta, succedeva con lo spot della Coca Cola. Più lo trasmetti più convinci l'utenza.

E questa cosa della dose letale è una cosa che non sta scritta da nessuna parte, ma si è continuato a ripetere, per ore e ore, all'interno di quest'aula, per cercare di veicolare all'interno del Vostro convincimento un concetto assolutamente sbagliato, e un concetto assolutamente lontano da quello che prescrive la norma

incriminatrice.

C'è poi anche, a parte gli errori di calcolo, sinceramente qualche altro punto oscuro nella relazione del professor Nicotera. Lui come fonte a un certo punto cita EHC 1998. Però questa fonte, perché io sono andata a riguardare la bibliografia, non viene riportata alla fine della sua relazione. L'unico riferimento bibliografico che si trova è un Eies(fonetico) RB, che è di dieci anni prima, del 1988.

Come dire, molti studi però erano reperibili, ma anche facilmente reperibili. Questo che io adesso Vi mostro è uno studio che ho reperito io sul web, senza bisogno dell'intervento di consulenti tecnici particolari, che dimostrano l'esatto contrario di quello che vi è venuto a dire il professor Nicotera.

Questa, nello specifico, è una fonte importante per la bibliografia che viene riportata, ed è una tesi di laurea che è di Omero Negrisolò, che è attualmente ufficiale di Polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Padova. Ha affrontato numerosi casi sicuramente di inquinamento ambientale. E ci dà, diciamo così, un ragguglio importantissimo per quel che riguarda il limite massimo di assunzione giornaliera di cromo. Questa fonte è una fonte del governo statunitense, e l'acronimo è ATSDR.

Ci dice che questa fonte ha stabilito un limite massimo di assunzione giornaliera di cromo VI per via ingestiva che è di 210 microgrammi/giorno, sempre considerati su quell'adulto tipo di 70 chili che era stato considerato anche dal professor Nicotera. E viene considerato come livello di rischio minimo. Infatti sta proprio scritto "*minimal risk level*". Ci parla poi degli effetti riproduttivi del cromo VI, della sua genotossicità, e poi nella bibliografia, che io per comodità ho riportato, c'è anche proprio questa fonte governativa statunitense.

Ora, essendoci questa fonte, come dose massima di assunzione di cromo, sono andata a rivedere, in buona sostanza, i calcoli che sono stati fatti dal professor Nicotera per fare un attimo di chiarezza sul punto. Ponendo a mente che il limite sono quei 210 microgrammi/giorno per un adulto di 70 chili, Nicotera a pagina 14 della sua relazione mette a confronto, diciamo così, la dose massima, che era stata riscontrata nei campioni di Spinetta Marengo, e lui scrive “8.203 milligrammi/litro”, e invece sono microgrammi.

Cosa si è fatto, in buona sostanza? A parte lo sbaglio sull’ordine di grandezza, che comunque, voglio dire, mi sembra precisazione di non poco conto; per in calcolo si è preso in esame quella concentrazione che ha preso effettivamente in esame anche il professor Nicotera, che sono questi 8.203 microgrammi/litro, che sono stati rilevati nel piezometro PZDN2. E cosa abbiamo fatto? Li abbiamo moltiplicati (non per 426 litri al giorno, perché neanche una balena beve così tanta acqua) per 2 milioni al giorno, che può essere una dose stimata di acqua che una persona, tipo la sottoscritta, beve più o meno all’incirca due litri di acqua al giorno. E allora abbiamo trovato questo risultato raccapricciante di cromo: 16.406 nanogrammi al giorno assunti. Se questi 16 mila, che è diciamo così il totale, vengono poi divisi, secondo quello che ci diceva l’agenzia statunitense, per la dose massima giornaliera consentita (che sono invece i 210 microgrammi/litro), abbiamo un valore di 78.1 volte maggiore – maggiore – rispetto al limite massimo di assunzione giornaliera, che sono i 210 microgrammi/litro.

Quindi utilizzando correttamente i valori riscontrati in quel piezometro, facendo i conti in maniera corretta, e pensando che un individuo di 70 chili più o meno possa bere 2 litri al giorno, ci si accorge che la dose assunta è di 78 volte maggiore

rispetto al limite massimo che ci è stato indicato dall'agenzia statunitense.

Nel capitolo 5 della memoria, perché Presidente era in realtà una tematica questa che era già stata affrontata in maniera assolutamente approfondita nella memoria del 16 luglio del 2014, quindi ho fatto solo alcuni riferimenti al discorso della conoscenza, da parte dell'azienda e degli imputati, del rischio insisto nelle esposizioni al cromo.

Ma soprattutto sulla politica di disinformazione, prima di Ausimont e poi di Solvay.

Tra i vari documenti solo un paio voglio ricordarvi, facendo invece assolutamente richiamo a tutti quelli che erano stati indicati nella nostra memoria del 16 luglio.

Uno è un documento Herl/Ausimont del dicembre del 1992. Il titolo è "Valutazione delle condizioni del suolo, sottosuolo e falda, stabilimento di Spinetta Marengo".

Questo – lo dico per il verbale – si trova agli atti come documento 33 alla relazione Solvay, che è del 3 dicembre del 2010, pagine 7 e seguenti. Che cosa ci dice Herl?

“Il rapporto di valutazione ha per obiettivo di fornire ad Ausimont un quadro dei rischi potenziali del sito, che potrebbero causare all'ambiente o alla salute umana”.

I pareri e le conclusioni di Herl si basano in buona fede, ce lo scrive Herl, sulle informazioni e suoi dati ottenuti da Ausimont. La fonte è sempre la stessa, cambia la pagina del documento, saltiamo a pagina 66, e qui troviamo un bel titolo che ci dice "Popolazioni potenzialmente esposte. Tre gruppi di persone possono essere esposte ai contaminanti presenti nell'area dello stabilimento: 1) il personale della fabbrica, sia dipendente che proveniente da ditte esterne; 2) i residenti nelle vicinanze; 3) le persone che utilizzano le aree circostanti la fabbrica per lavoro (come per esempio i contadini o per diletto). Nell'intorno della fabbrica vivono all'incirca 4.500 persone nel raggio di circa un chilometro" e poi va avanti.

A pagina 67 si dedica alle acque sotterranee. E cosa scrive: "Eventuali eluati delle

discariche C, D, E, e acque piovane, dopo aver lavato i terreni contaminati, si infiltrano nel terreno, e vanno a mescolarsi con le acque di falda. All'intorno dello stabilimento, e nella zona che va dall'insediamento all'industriale fino al Bormida, esistono numerosi pozzi utilizzati per scopi irrigui e potabili. Studi precedenti hanno mostrato l'anomala concentrazione di cromo nelle acque di alcuni pozzi di prelievo situati all'esterno della fabbrica, che testimoniano l'interazione tra inquinamento della fabbrica e acque sotterranee". Quindi, mi sembra che sia assolutamente provata anche la conoscenza del rischio dell'esposizione al cromo VI e la stessa politica di disinformazione, in quanto la fonte era Ausimont; questa è la relazione Herl.

Chiudo la mia replica con alcune brevissime osservazioni ad una memoria che è del primo dicembre del 2014, che è stata resa dall'Avvocato Dario Bolognesi. Sono più che altro alcune considerazioni sulla posizione dell'imputato Giorgio Carimati e sulla conoscenza, o meno, che questo aveva dell'avvelenamento delle acque della falda.

A pagina 6 di questa memoria, Presidente, il Difensore scrive: "Nel frattempo tale staff ex Ausimont, continua a servirsi di Ensr, società che aveva iniziato a collaborare con Ausimont nel 2000, e che nel 2001 aveva redatto il piano di caratterizzazione, che nascondeva la grave contaminazione del sito, l'interconnessione delle falde tra superficiale e profonda, la contaminazione esterna e l'alto piezometrico, o duomo piezometrico, come lo vogliamo chiamare".

Ma, come dire, quale tipo di osservazione a quanto scritto a pagina 6 della memoria? Che sicuramente la conoscenza dell'interconnessione tra le diverse falde era nota da molto tempo, rispetto a quanto scrive il Difensore. Basti guardare le relazioni Molinari. Così come la contaminazione esterna ed interna. Come dire, non

è che sia solo imputabile alla società Ensr aver chiuso gli occhi su una realtà che era ampiamente nota. Invece, anche i dirigenti delle aziende che sono coinvolte in questo procedimento penale, e tra essi sicuramente l'imputato Giorgio Carimati.

Poi a pagina 8 si sviluppa tutto un ragionamento su questo imputato. Io adesso vado per grandi step, perché non posso stare a rileggere. Poi ritroverete all'interno della memoria il passo corretto virgolettato. Comunque a un certo punto Vi viene detto: attenzione, Carimati era un consulente che metteva a disposizione delle società del gruppo le proprie competenze tecniche. Quindi grande levatura professionale. Carimati, però, è un consulente esterno, attenzione, che interviene solo se chiamato, cioè a chiamata, e in caso sia necessario. In quel periodo lì sembrava non ci fosse nessun problema a Spinetta, quindi Carimati non interviene. Certamente Giorgio Carimati dava pareri qualificati. Quindi interviene a chiamata, è qualificato, dà pareri qualificati. Certamente, in circostanze di emergenza, a fronte di inerzia, poteva chiedere di essere autorizzato a dare incarichi, come quando insiste per fare intervenire Environ, non confidando più in Ensr.

E allora, ma Carimati chi era? Era un consulente incapace, o era un convivente connivente? A Voi la decisione.

A pagina 28 della memoria dell'Avvocato Bolognesi, con riferimento alla relazione Bigi del 1992 si legge: "Deve essere svolta qualche osservazione sulla cosiddetta relazione Bigi del 1992, che descriveva in maniera molto precisa le tematiche e le criticità ambientali del sito di Spinetta. Questa fu rinvenuta dal NOE il 26 novembre del 2008 a Bollate nel cosiddetto archivio Parodi. Marco Colatarci, specificamente interrogato dal Pubblico Ministero – scrive l'Avvocato Bolognesi – ha affermato che questo documento era presente in questo archivio, ma non ve n'era copia nell'ufficio di Boncoraglio". Prosegue e poi ci dice: "L'attendibilità di

questa testimonianza appare evidente".

A parere di chi parla invece sembrano affermazioni prive, ma proprio della minima credibilità. Cioè non è credibile sia che Carimati non lo conoscesse, non lo avesse mai visto, ma soprattutto non avesse comunicato a Solvay qual era il motivo. Non è emerso in questo processo, non v'è prova.

Ancora, tentando di giustificare l'ingiustificabile, a pagina 38 si legge: "È pacifico che Ensr non informò Solvay della presenza di rifiuti tossico-nocivi nelle discariche, Solvay non ricevette informazioni dai protagonisti della falsificazione del piano di caratterizzazione del 2001".

Cioè, come dire, poniamoci qualche anno indietro, ma Vi pare, Vi sembra che sia possibile che una società, del calibro di Solvay, acquista un sito così rilevante, produttivo, così importante, che produce... Cioè non è che fanno patatine fritte lì, cioè questo sito qui produceva rifiuti industriali tossico-nocivi, e Solvay che cosa fa? Niente, non chiede nulla, non chiede cosa c'è nelle discariche. Le vede, ma non chiede; perché le discariche ci sono, si vedono a passare anche dalla strada. E non verifica comunque. Questa è la tesi. Se quanto dichiarato dal venditore corrisponde a verità. Cioè io acquisto uno stabilimento di un'area, che è una città, come quella lì di Spinetta Marengo, mi viene detto: attenzione, tutto bene, tutto tranquillo. Io pago, acquisto, mi fido, non verifico.

A pagina 44 prosegue e ci dice: "Ensr conosceva l'alto piezometrico, lo ha taciuto nel piano di caratterizzazione – si insiste – del 2001 e non ne ha rilevato l'esistenza a Solvay". Poverina, ha comprato, ma non sapeva effettivamente cosa comprava.

Una situazione abbastanza anomala, nelle compravendite industriali, mi pare, no?

Qui ci sono le relazioni già di Molinari, quindi troverete scritto il mio personale convincimento, cioè che Carimati conosceva bene la situazione del sito, così come

Ausimont.

A pagina 48 prosegue e dice: "La convinzione in capo a Carimati e a Solvay, in ordine alla separazione tra la falda superficiale e la falda profonda, trova ulteriore conferma nella testimonianza di Daniele Susanni". Poi prosegue, dice "Il teste ha chiarito che, come evidenziava lo studio Di Molfetta, c'era una separazione fisica naturale tra i due acquiferi. L'unica possibile via di collegamento era costituita dai rimborsi di stabilimento, i quali erano perforati fino a profondità superiori a venti metri, perché pescavano sostanzialmente acque profonde. Normalmente i pozzi, soprattutto quelli perforati negli Anni Cinquanta e Sessanta – scrive – costituiscono di per sé un punto di debolezza, e quindi questo livello di separazione naturale viene interrotto".

Mi pare che un consulente, ma neanche minimamente avveduto, ma un consulente che possa essere definito consulente, avrebbe quanto meno dovuto controllare le stratigrafie dei pozzi dello stabilimento. Avrebbe visto da subito, anche senza essere particolarmente esperto, che non esisteva, quell'orizzonte impermeabile di separazione tra le due falde.

Poi ancora, non è sicuramente vero quanto si trova scritto nella memoria, che l'alto piezometrico nella falda superficiale ha ragione di essere solo se c'è effettivamente una separazione con la falda sottostante. Perché questo sta scritto nella memoria. Nel caso oggetto nel nostro processo è stato dimostrato l'esatto contrario, cioè la presenza di quell'anomalia piezometrica anche su una situazione di non esistenza di separazione tra livelli superficiali e profondi della falda.

Mi avvio verso la fine e riprendo ancora due o tre pagine di questa memoria, che sono pagina 66 e pagina 73. A pagina 66 il Difensore dell'imputato scrive: "Proprio per questo i dati relativi alle analisi svolte sulle acque emunte dai pozzi industriali

non vengono ancora comunicate agli enti. È infatti dubbio che possano essere ritenuti rappresentativi di una contaminazione della falda profonda".

Ma, come dire, è proprio una scusa questa. Ma se si viene a conoscenza di un inquinamento bisogna comunque denunciarlo subito alle Autorità preposte, secondo quello che ci dice il Decreto Legislativo 22 del 1997, e il 152 del 2006.

E ancora a pagina 73, nella vena di giustificazioni, scrive: "È assai significativo osservare che ad Aquale è stata inviata, esattamente così come a Solvay, una bozza del documento priva di qualsiasi riferimento alle stratigrafie, e quindi alla discontinuità delle lenti impermeabili di separazione tra falde di cui allo studio Molinari del 1994.

Ma al Difensore sfugge che Aquale subito si accorgeva, invece, che non esisteva nessuna separazione tra le falde. Perché cosa dichiara? Leggo il virgolettato: "Si può concludere che l'inquinamento della falda profonda è più o meno dello stesso ordine di grandezza di quello della falda superficiale, localmente attenuazione massima di un fattore più o meno 10. Questo fenomeno sembra dovuto – lo scrive Aquale – alla discontinuità dell'aquitard argilloso, non è effettivamente possibile immaginare uno strato di argilla isolante più o meno in un acquifero superficiale da un profondo. Il passaggio della falda superficiale alla falda detta profonda è progressivo".

Direi che sulla separazione delle falde non c'è veramente nient'altro da aggiungere. Chiudo queste brevi osservazioni con un'altra affermazione del Difensore, che è di pagina 85, sempre riferita alla posizione di Giorgio Carimati.

Viene riportato il pezzo della sua escussione, è Giorgio Carimati che parla, dice: "Sì, confermo che lo stabilimento era a conoscenza da vecchia data di questi dati da parte nostra, di Solvay, è una conoscenza più recente; ma come sempre – dice

Carimati – quando c'è un problema, non legato ad urgenze di tipo sanitario o igienico, si dà la comunicazione del problema con la soluzione del problema alle Autorità preposte". Cioè qui sostanzialmente Carimati dichiara che ha tenuto nascosto il problema. E afferma che cosa? Che il problema va comunicato solo quando è pronta la soluzione. Se tu non hai la soluzione, tu nascondi il problema. Che è esattamente quello che è successo nel nostro caso.

Sul fatto che effettivamente nulla è stato fatto non vorrei aggiungere nient'altro, perché già il Pubblico Ministero questa mattina ha parlato dei quattro piccoli pozzi, e dei quattro piezometri che sono stati fatti, con un risultato assolutamente sotto gli occhi di tutti, con una portata di 1/2 litri al secondo. Ma interventi assolutamente inutili, perché questo dispositivo non riesce a bonificare sicuramente un bel niente.

Per quanto riguarda, Presidente e Giudici della Corte, quelle che sono le osservazioni alle memorie, io ho concluso e Vi darò la mia memoria con anche il CD-ROM.

Per quanto riguarda, invece, le singole posizioni di tutte le Parti Civili, persone fisiche che rappresento, e anche dell' Associazione Medicina Democratica, mi richiamo assolutamente a quanto già avevo scritto nella memoria del 16 luglio.

C'è solo una precisazione, e la voglio fare sia in punto di *legitimitas ad causam*, di tutti, persone giuridiche e persone fisiche, sia in punto di danno, con tutto quello che già avevo scritto nella memoria del 16 luglio. Ed è una precisazione che ho voluto fare soprattutto dopo aver letto la memoria del professor Pulitanò, che dedica un certo spazio alla problematica delle Parti Civili che assisto.

Io direi, non voglio, in sede di replica, assolutamente aggiungere nulla, perché quanto già ho scritto nella mia memoria del 16 luglio rispondeva abbondantemente alle eccezioni che sono state sollevate. Credo che la risposta più autorevole possa

essere sicuramente il richiamo sia all'ordinanza ammissiva, che è stata resa dal G.U.P. dottor Moltrasio, sia all'ordinanza che è stata resa da questa Corte di Assise in sede dibattimentale. Per il resto mi richiamo alle conclusioni separate che avevo depositato, sempre il 16 luglio, in unione alla memoria, e confido veramente in una Vostra attenta valutazione quando entrerete in Camera di Consiglio, e andrete davvero a passare a fare uno screening su quelle che sono state sia le testimonianze, sia le prove documentali di questo processo, che tutte, secondo chi parla, vanno a dimostrare la penale responsabilità degli odierni imputati. Vi ringrazio.

PRESIDENTE – Grazie a Lei, Avvocato Mara. Le altre Parti Civili rinunciano alle repliche. Il Pubblico Ministero e la Parte Civile depositano note scritte delle repliche.

Calendario delle prossime udienze. Noi abbiamo già fatto il calendario, saltiamo l'udienza dell'11 maggio, nel senso che noi ci facciamo una pre-Camera di Consiglio. Invece andiamo per le repliche al 25 maggio. Le Difese come si organizzano per le repliche? In un'udienza ce la fate a farle tutte? Sì.

La Corte, rinvia, per le repliche delle Difese, all'udienza del 25 maggio 2015, alle ore 9.30.

La registrazione viene interrotta alle ore 16.00.

* * * * *